



COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 31	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19.30**, in videoconferenza in modalità streaming, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 152/2020 del 05 maggio 2020 e successivo Decreto nr. 156/2020 in data 31 luglio 2020, in merito allo svolgimento dei Consigli Comunali in modalità di videoconferenza, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
BOCCHIO SIMONE	Si	No
TARMANINI SANDRA	Si	No
BACCOLO MARCO	Si	No
ZANE AUGUSTO	Si	No
CORRENDO ETTORE	No	Si
ANTONIO		
MARGINI ELISA	Si	No
RIZ ISABELLE	Si	No
ZAMBARDA ELIA	No	Si
SERAFINI LUCA	No	Si
ROBUSTI SIMONA	No	Si
BACCOLO AMADIO	No	Si
Totale	8	5

Partecipa il Segretario comunale Sig. **DOTT.SSA MARILENA PERO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ZANE AUGUSTO** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 8 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 29.09.2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Sono presenti in videoconferenza otto Consiglieri comunali

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Zane Augusto, invita l'Assessore al Bilancio Marco Baccolo ad esporre l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assessore Baccolo precisa di aver già esposto l'argomento nel precedente punto posto all'ordine del giorno ribadisce che non è stato modificato nulla per le utenze e le tariffe sono rimaste esattamente uguali con un piano tariffario che ha subito solo un piccolo aumento di €. 25.000,00 che, considerato che resterà bloccato per due anni, è un aumento infinitesimale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A art. 19 – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Felice del Benaco (BS), non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 812.676,00;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 969.631,00 (allegato 1);
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 2);
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (allegato 3);

Preso altresì atto:

- del report di Validazione di cui all'articolo 19 – allegato A – delibera 443/19/R/Rif predisposto da CO.SE.A. incaricata dal Comune allo scopo (allegato 4);
- della dichiarazione di veridicità da parte del Rappresentante Legale dell'Ente (allegato 5)

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*”, del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR): l'Ente ha valutato l'utilizzo del coefficiente pari a 0,3;
- **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove **ω_a** può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR): l'Ente ha valutato l'utilizzo del coefficiente pari a 0,1;
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR): l'Ente ha valutato l'utilizzo di un numero di rate pari a 4;
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR): l'Ente ha valutato l'utilizzo del coefficiente pari a 0,1;
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR: non sono previsti Costi Operativi Incentivanti e pertanto il Coefficiente QL non è stato valorizzato;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR; non sono previsti Costi Operativi Incentivanti e pertanto il Coefficiente PG non è stato valorizzato;
- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma_1\alpha + \gamma_2\alpha + \gamma_3$ (Vedi art. 16 MTR), dove
 - $Y_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

- $Y_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
- $Y_{3,a}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:
l'Ente ha valutato l'utilizzo del coefficiente $(1 + \gamma_a)$ pari a 0,55.

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
 - il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
 - il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2018 relativamente al Comune di San Felice del Benaco è complessivamente pari ad € 1.128.204,91 pari ad € 360,86 a tonnellata di rifiuti (n. tonnellate 2018 pari a 3.126,40)

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento per la disciplina sulla Tassa sui rifiuti (TARI) in approvazione, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni per un importo presunto di € 95.000,00:

- a) 25% della parte variabile della tariffa per il compostaggio domestico;
- b) 50% della tariffa per le attività del centro storico identificato dalla mappa di cui all'allegato n. 6;
- c) riduzioni per riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI) in approvazione;
- d) 25% della parte variabile del tributo per le utenze non domestiche di cui all'allegato A della delibera ARERA 158/2020 soggette a sospensione per Covid19, la cui chiusura dovrà essere autocertificata e potrà essere oggetto di controllo tramite ausilio della Prefettura;
- e) "Per l'anno 2020, alle Utenze Domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto per settore idrico, elettrico e gas, potrà essere riconosciuta un'agevolazione relativa alla tariffa variabile (ex art.3-del.158/2020 Arera)";

il cui costo presunto pari ad € 95.000,00 viene posto a carico delle tariffe TARI per l'agevolazione di cui alla lettera a) e c) per € 25.000,00 e finanziato:

- con entrate proprie per le agevolazioni di cui alle lettere b) per € 17.000,00;
- con contributi da altri Enti per l'agevolazione di cui alla lettera d) ed e) per € 53.000,00;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 969.631,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 604.628,00 (arrotondato per eccesso)
COSTI VARIABILI € 365.004,00

Preso atto degli introiti relativi al servizio per un totale di € 13.431,00 da considerare a titolo di abbattimento dei costi variabili per l'emissione del ruolo 2020:

- Contributo statale per Servizio Rifiuti Scuole € 1.781,00
- Partecipazione spesa contribuenti acquisto cassonetti carrellati per raccolta verde pubblico e bidoncini € 100,00
- Convenzioni con aziende per rifiuti extra quota assimilata € 550,00
- Proventi per la raccolta porta a porta del verde € 11.000,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei criteri razionali di cui alla deliberazione del C. C. n. 28 in data 27/12/2019, con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'esercizio 2019 (50,38 % a carico delle utenze domestiche / 49,62 % a carico delle utenze non domestiche), nella continuità storica i cui effetti a medio e lungo termine non sono ancora pienamente prevedibili, in presenza di un cambiamento epocale nella gestione del Calcolo del Costo del Servizio ovvero del PEF;

Tenuto altresì conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui all'allegato 6) relativa alle utenze domestiche e all'allegato 7) relativa alle utenze non domestiche;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, eccedono, ma con le motivazioni indicate nella relazione denominata "Relazione art.4.5 superamento limiti di cui all'art.4.3 (limite alla crescita annuale delle entrate) Comune di San felice del Benaco", quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 4,21%, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,6% in quanto nel corso dell'anno 2020 i costi esogeni derivanti dal conferimento agli impianti di Smaltimento e Trattamento dei Rifiuti, si sono incrementati in modo significativo e ignorare tale incremento produrrebbe un disequilibrio economico e finanziario a carico del Gestore Garda Uno. Il valore dell'Istanza presentata in allegato e diretta all'Autorità è pari ad € 24.354,00. Va però contestualmente evidenziato che, a causa degli effetti della Pandemia COVID 19, il Gestore ha inserito nel Piano Economico Finanziario una componente negativa che rappresenta la stima della diminuzione delle quantità di Rifiuti raccolte e smaltite presso gli Impianti per totale € 25.000,00;

- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPOR**A riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli, espressi per appello nominale da otto Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;
 - a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,3;
 - b) **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di **ω_a** pari a 0,1;
 - c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 4;
 - d) **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,1
 - e) **(QL_a)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0;
 - f) **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0
 - g) coefficiente di gradualità **(1 + $\gamma\alpha$)**, dato dalla seguente somma: **$\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$** dove:

- **Y_{1,a}** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: - 0,45
 - **Y_{2,a}** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: 0
 - **Y_{3,a}** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: 0
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente
 - 3) di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui all'Allegato n. 7) relativa alle utenze domestiche e all'allegato n. 8) relativa alle utenze non domestiche;
 - 4) di quantificare in € 956.200,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
 - 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 6) di stabilire, ai sensi degli artt. 8,9,10 del Regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI), le seguenti agevolazioni:
 - a) 25% della parte variabile della tariffa per il compostaggio domestico;
 - b) 50% della tariffa per le attività del centro storico identificato dalla mappa di cui all'allegato n. 6;
 - c) riduzioni per riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI);
 - d) 25% della parte variabile del tributo per le le utenze non domestiche di cui all'allegato A della delibera ARERA 158/2020 soggette a sospensione per Covid19, la cui chiusura dovrà essere autocertificata e potrà essere oggetto di controllo tramite ausilio della Prefettura;
 - e) "Per l'anno 2020, alle Utenze Domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto per settore idrico, elettrico e gas, potrà essere riconosciuta un'agevolazione relativa alla tariffa variabile (ex art.3-del.158/2020 Arera)";

il cui costo presunto pari ad € 95.000,00 viene posto a carico delle tariffe TARI per l'agevolazione di cui alla lettera a) e c) per € 25.000,00 e finanziato:

- con entrate proprie per le agevolazioni di cui alle lettere b) per € 17.000,00;
- con contributi da altri Enti per l'agevolazione di cui alla lettera d) ed e) per € 53.000,00;

dando mandato al Responsabile dell'Area Contabile di adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio in base al deliberato;

- 7) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020
con voti favorevoli, espressi per appello nominale da otto Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to ZANE AUGUSTO

Il Sindaco
F.to ZUIN SIMONE

Il Segretario comunale
F.to DOTT.SSA MARILENA PERO'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi 21 ottobre 2020 all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARILENA PERO'

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14

Lì,

Firmato digitalmente da: Marilena Pero'
Data: 21/10/2020 12:39:01

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Allegato.....2.....alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 31 del 29/5/2020

JP
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

JS
IL SINDACO
(Simone Zuin)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO MARIO BOCCHIO
NATO/A A BEDIZZOLE (BS)
IL 15/08/1955
RESIDENTE IN BEDIZZOLE (BS)
VIA SIGNORINA 19
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GARDA UNO SPA
AVENTE SEDE LEGALE IN PADENGHE SUL GARDA (BS) VIA ITALO BARBIERI 20
CODICE FISCALE 87007530170 PARTITA IVA 00726790983
TELEFAX 030 9995420 TELEFONO 030 9995401
INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO@PEC.GARDAUNO.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 17/04/2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 27/05/2020

IN FEDE

MARIO BOCCHIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e smi. L'originale elettronico è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	6
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	6
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	8
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	8
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	9
3.1.3	Fonti di finanziamento	9
	Come previsto dal Metodo Tariffario, gli effetti finanziari non impattano nei PEF in quanto gli interessi sui Mutui non sono contemplati tra i Costi Ammissibili	10
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	10
3.2.1	Dati di conto economico	11
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	19
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	21
3.2.4	Delibera 238/2020/R/rif – Art. 7bis MTR: Valorizzazione della Componente COVTVexp	25
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	26
4.1	Attività di validazione svolta	26
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	26
4.3	Costi operativi incentivanti	26
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	27
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	27
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	27
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	27

1 Premessa

Al fine di consentire al **Comune di San Felice del Benaco**, in quanto Ente Territorialmente Competente, di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), **GARDA UNO SPA** invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le parti di propria competenza ed integrandolo con i Dati ricevuti dall'Ente Locale al fine di rappresentare correttamente la situazione fattuale del Servizio nel Bacino di Affidamento;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la presente Relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Presso la Sede di Garda Uno SpA è disponibile l'integrale documentazione contabile e amministrativa (es. Contratti e simili) attraverso la quale sono stati predisposti i Piani Finanziari e la presente Relazione.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettuerà l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo entro 30 giorni dall'adozione nel Consiglio Comunale delle Delibere sottese alla determinazione della Tariffa.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Bacino di Affidamento per il **Comune di San Felice del Benaco**, è rappresentato dall'intero territorio del Comune. L'affidamento è avvenuto nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 che recepisce le Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE con la formula dell'"*in house providing*", con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 15/10/2012.

Il Gestore Garda Uno SpA svolge il Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e avvia allo Smaltimento e al Recupero i Rifiuti raccolti sul territorio: il Costo del Servizio di Trattamento (Smaltimento o Recupero) rientra pertanto tra i Costi inseriti nel Piano Economico Finanziario del Settore Rifiuti. Garda Uno svolge contestualmente il Servizio di Spazzamento delle Strade

Dettaglio schematico delle attività svolte sul territorio del Comune:

Raccolta porta a porta rifiuto SECCO INDIFFERENZIATO a tutte le utenze. Servizio il lunedì con inizio ore 4. Si aggiunge raccolta venerdì da aprile a settembre solo 30 Grandi Utenze, raccolta mercoledì da aprile a settembre solo 7 campeggi, e domenica da giugno ad settembre solo 7 campeggi. Il servizio viene effettuato tramite la raccolta di sacchi e lo svuotamento di contenitori da lt 120/240/1000
Raccolta porta a porta rifiuto ORGANICO a tutte le utenze. Giorni di servizio lunedì e venerdì; da aprile a settembre si aggiunge mercoledì. Inizio servizio ore 4 Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da lt 25/120/240
Raccolta porta a porta CARTA-CARTONE a tutte le utenze. Giorno di servizio martedì. Inizio servizio ore 4 dalle zone centrali. Si aggiunge raccolta sabato da aprile a settembre solo 70 Grandi Utenze e raccolta domenica da giugno a settembre solo 6 campeggi. Il servizio viene effettuato tramite raccolta sfusa e lo svuotamento di contenitori da lt 120/240/1000
Raccolta porta a porta VETRO-LATTINE a tutte le utenze. Giorno di servizio venerdì. Inizio servizio ore 7 dalle zone centrali. Si aggiunge raccolta lunedì da aprile a settembre solo 70 Grandi Utenze e raccolta domenica da giugno a settembre solo 6 campeggi. Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da lt 25/120/240
Raccolta porta a porta imballaggi in PLASTICA a tutte le utenze. Giorno di servizio sabato. Inizio servizio ore 4 dalle zone centrali. Si aggiunge raccolta martedì da aprile a settembre solo 70 Grandi Utenze e raccolta domenica da giugno a settembre solo 6 campeggi. Il servizio viene effettuato tramite la raccolta di sacchi gialli e lo svuotamento di contenitori da lt 120/240/1000
raccolta porta a porta VEGETALE presso le utenze domestiche e non domestiche tramite lo svuotamento di contenitori da LT 120/240 . Frequenza 1 volta settimana per 8 mesi da marzo a novembre. Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da lt 120/240
raccolta rifiuti differenziati presso mercato settimanale 1 volta settimana
raccolta porta a porta PANNOLINI 1 volta settimana
raccolta porta a porta INGOMBRANTI con frequenza 1 volta al mese
raccolta pile e farmaci (nr. 10 contenitori) con servizio a riempimento
spazzamento meccanizzato - secondo programma
spazzamento manuale - secondo programma
svuotamento cestini (nr. 80) con frequenza massimo 4 volte /settimana da aprile a settembre e 2 volte settimana da ottobre a marzo
lavaggio cassonetti per la raccolta del secco presso i campeggi ogni 15 da aprile a settembre
servizio qualità - 3 ore settimana
Servizi integrativi di raccolta per utenze particolari
sorveglianza CENTRO DI RACCOLTA con la presenza di nr. 2 operatori x 36 ore/settimana/operatore e nr. 1 operatore la domenica x ore 4
messa a disposizione container, presscontainer, cisterne ed altri contenitori al Centro di Raccolta
fornitura tessere accesso centro di raccolta comunale
fornitura ecocalendari
fornitura contenitori raccolta rifiuti alle nuove utenze (da lt 20/120/240/1000)
trasporto di tutti i rifiuti agli impianti
trattamento (recupero o smaltimento) di tutti i rifiuti

I Costi per i servizi di cui sopra saranno meglio evidenziati nei successivi capitoli.

Sul territorio del Comune non è svolta né dal Gestore Garda Uno né dal Comune la “micro raccolta” dell’amianto da utenze domestiche; i Costi di eventuali raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dall’Ente Locale e attribuiti alla Fiscalità Generale e non direttamente al PEF (TARI).

Garda Uno è, come detto, soggetto pluri-partecipato: il **Comune di San Felice del Benaco** ha il 2,64% delle Azioni ovvero 264.000 azioni del valore totale di € 264.000 (€ duecentosessantaquattromila) su un capitale sociale totale di € 10.000.000,00 (€ diecimilioni).

Per quanto attiene al Gestore Garda Uno, i dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al “Gestore”, provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è interconnessa al sistema contabile.

Dal punto di vista metodologico e procedurale, il Gestore possiede già una contabilità rispondente ai criteri del TIUC per l’Unbundling Contabile (come da Delibera 137/2016 e relativo allegato A per gli ambiti dei Servizi Regolati di Produzione di Energia Elettrica e di Distribuzione, Misura e Vendita di Altri Gas a mezzo Reti Canalizzate) e ha provveduto a separare i Costi degli anni 2017 (utilizzabili per il calcolo dei Conguagli) e 2018 (utilizzabili per il calcolo del PEF 2020) e afferenti alle Aree già Regolate dell’Energia Elettrica e del Gas da quelli dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise e, in ultimo, da quelli per le Altre Attività tra le quali figura ora anche l’Attività del Servizi Integrato dei Rifiuti.

Si è provveduto agevolmente ad isolare dalle altre Attività “non regolate” quella del Settore Rifiuti, poiché già nelle fasi di contabilizzazione, ogni singola operazione contabile afferente direttamente a questa Attività, era stata “marcata” con uno specifico indicatore univoco.

I Costi dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise sono stati attribuiti al Servizio Integrato dei Rifiuti attraverso i driver previsti dalla Delibera 137/2016 – Allegato A, ovvero:

Servizio Comune (si indicano i S.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Approvvigionamento e Acquisti: numero ordini registrati per ciascuna Attività;
- Servizi Immobiliari e Facility Management: numero addetti assegnati a ciascuna Attività;
- Servizi Informatici: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi di Telecomunicazione: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi Amministrativi e Finanziari: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Organi Legali e Societari, alta direzione e staff centrali: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Servizi del personale e delle risorse umane: numero addetti assegnati a ciascuna Attività.

Funzione Operativa Condivisa (si indicano le F.O.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo e ricerca perdite: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività
- Funzione Operativa Condivisa tecnica di manutenzione e servizi tecnici: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività

Per queste ultime va detto che, poiché con atto a rogito Notaio Lesandrelli 111.232, racc. 39.875 del 27 dicembre 2017, Garda Uno ha conferito il Ramo d’Azienda del Ciclo Idrico Integrato ad Acque

Bresciane, le Funzioni Operative Condivise hanno cessato di operare contabilmente in quanto non ne sussistevano più le condizioni.

Con queste prime operazioni si è inteso stabilizzare il totale dei Costi afferenti direttamente e indirettamente al Servizio Integrato Rifiuti esercito da Garda Uno SpA su tutti i 24 bacini di affidamento.

In funzione della natura dei Costi sostenuti (e dei c.d. "Altri Ricavi"), si è provveduto a:

- effettuare una approfondita analisi della loro natura al fine di identificare le c.d. "poste rettificative" di cui all'art. 1 dell'Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif per escludere tutti i Costi sostenuti di cui all'art. 6 ma non ammessi (a mero titolo di esempio illustrativo ma non esaustivo: ammortamenti, assicurazioni non obbligatorie, liberalità, oneri straordinari e finanziari, costi di rappresentanza, ecc.).
- riclassificarli in funzione della loro natura secondo la tassonomia di cui alle componenti di Costo (variabile e fisso) secondo quanto previsto nell'art. 2 comma 2.2 e 2.3

Si sono identificate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate per il Servizio Integrato dei Rifiuti e per ogni singola immobilizzazione si è provveduto al calcolo del loro valore Regolatorio e del relativo ammortamento Regolatorio secondo i dettami di cui al "Titolo IV – Costo d'uso del Capitale" dell'allegato A.

In ordine all'attribuzione dei costi ai singoli Comuni gestiti, si osserva quanto segue:

Garda Uno, in conformità alla propria natura di società in house pluricomunale, soggetta al controllo analogo congiunto dei propri soci, svolge il Servizio nei 24 Comuni, integrando funzionalmente e operativamente le risorse dedicate alla produzione del servizio stesso in modo da massimizzarne l'efficienza e l'impiego.

In particolare, nei comuni a vocazione turistica è richiesto un maggior impiego dei fattori produttivi nei mesi estivi, mentre il contrario avviene negli altri comuni, verificandosi così un dinamico movimento di risorse interno all'intero perimetro di operatività della Società gestionale, che rileva i costi in maniera unitaria per l'intero territorio servito.

Per altro verso, la medesima natura di società in house pluricomunale comporta che le condizioni di affidamento e i prezzi di riferimento dei servizi, che sono soggetti alla verifica congiunta dei soci, siano (e devono esserlo) assolutamente omogenei, anche come diretto riflesso del principio di parità di trattamento, a cui la società pubblica è tenuta verso i singoli soci, nonché per l'assenza del fine di lucro che connota il soggetto in house.

Diverse sono ovviamente le entità, le frequenze e le tipologie di servizi richiesti dai singoli Comuni, in relazione alle specifiche realtà territoriali, demografiche e socioeconomiche e ai livelli prescelti dalle singole amministrazioni, che si presentano assai variegata per numerosità della popolazione, vocazione turistica, collocazione in zone pianeggianti o di montagna, tipologia e numero di attività economiche presenti.

Per tali fattori, l'entità dei costi oggettivamente attribuibili a ciascun Comune viene ad essere, con ottima approssimazione, proporzionale all'entità dei corrispettivi stabiliti nei singoli atti di

affidamento che, si ribadisce, sono elaborati in base a moduli e prezzari omogenei e soggetti alla verifica congiunta dei soci.

Tale criterio si palesa del resto assolutamente trasparente, univoco, oggettivo e verificabile al fine di distribuire i costi rilevati dalla Società tra le varie realtà territoriali gestite.

Nel prosieguo, ove richiesto e necessario, si illustreranno meglio le modalità di attribuzione dei Costi al Servizio e al singolo Bacino di Affidamento.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Alla data attuale lo stato giuridico – patrimoniale del Gestore è quello di Società Operativa, non soggetta a qualsivoglia procedura fallimentare, concorsuale, liquidatoria o simili.

Sul Servizio Integrato dei Rifiuti, sussiste una sentenza passata in giudicato che riguarda l'affidamento diretto *“in house providing”* da parte del Comune di Calcinato con contestuale acquisto di Azioni nel 0,10% del Capitale Sociale (partecipazione c.d. *“ultraminoritaria”*). Il TAR Brescia ha respinto il Ricorso di impugnativa della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Calcinato proposto da Aprica SpA, avallando in toto quanto in essa contenuto. Si veda in proposito TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780 (*“sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo da parte di soci ultraminoritari”*).

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Con riferimento alla Raccolta Dati 3/DRIF/2019, il Gestore Garda Uno riporta quanto indicato nella relativa Relazione a commento dei dati inviati.

Garda Uno è Società a totale Capitale Pubblico e partecipata da Enti Locali (Comuni, Provincia, Comunità Montana), iscritta all'Anagrafica ARERA con numero 1711 per i Servizi regolati di Produzione Energia Elettrica e Servizio Integrato dei Rifiuti.

La società, per il 2018 e al momento attuale, è affidatario diretto *“in house providing”* del Servizio nei seguenti 24 Comuni:

Calcinato
Calvagese
Desenzano
Gardone Riviera
Gargnano
Limone
Lonato
Magasa
Manerba
Manerbio
Moniga
Padenghe
Polpenazze
Pontevedico (dal 01/01/2018)

Pozzolengo
Puegnago
Salò
San Felice
Soiano
Tignale
Toscolano
Tremosine
Valvestino
Verolanuova (dal 21/05/2018)

In tutti i Comuni è applicata la TARI Tributo e l'attività di Rapporti con l'Utenza (incluse le attività di Calcolo, predisposizione dei documenti di riscossione, riscossione, accertamento) è gestita in proprio dai Comuni.

In tutti i Comuni viene gestita l'attività di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti; in 18 Comuni è gestita anche l'attività di Spazzamento Strade; non è gestita direttamente con Impianti propri l'attività di Trattamento dei Rifiuti ma va comunque precisato che i Rifiuti raccolti sono avviati ad impianti di Smaltimento e/o Recupero e che i rapporti con gli Smaltitori / Recuperatori sono tenuti direttamente da Garda Uno.

Alla trasmissione dei dati, sono stati allegati tutti i Contratti di Servizio in essere al 31/12/2018 nella versione originaria, come deliberati dagli Enti Affidanti. In data 07/11/2019 con Istanza inoltrata con ns protocollo 4727, è stato chiesto il differimento dei termini al 30/11/2019 al fine di poter dare piena trasparenza e cognizione all'Autorità dello stato attuale dei Servizi prestati agli Enti Soci con tutte le modifiche contrattuali intercorse nel tempo che riguardano, a parte eventuali aspetti economici, soprattutto aspetti tecnici del Servizio (frequenze, modalità di raccolta, tecnologie impiegate). Comunque, nei termini previsti dalla Determina n. 3/DRIF/2019 è stata data attuazione agli obblighi posti in capo alla scrivente di ottemperare all'invio di tutti i dati tecnici (di cui alle tabelle proposte dall'Autorità) e, per quanto possibile, alla parte Contrattualistica. Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Autorità di Regolazione in merito a quanto sopra.

Nella Regione Lombardia, diversamente a quanto accade in altre Regioni, l'organizzazione del Servizio è demandata a ciascun Ente Locale e non ad una Autorità d'Ambito Territoriale (sovracomunale), cosicché i bacini di affidamento coincidono con i singoli Comuni affidanti. Tale situazione, in presenza di una gestione organizzata in forma sovra-territoriale tramite Garda Uno Spa, si riflette in rilevanti difficoltà pratiche a una analitica rappresentazione dei dati per singolo bacino di affidamento, a cui si ritiene peraltro di poter efficacemente supplire tramite la metodologia di ripartizione illustrata al termine del precedente punto 2.1.

Non è stato possibile indicare il numero di Utenze (TARI) e la relativa suddivisione tra Domestiche e Non Domestiche in quanto questo dato è conosciuto esclusivamente dagli Enti Locali. In virtù del fatto che non esiste un Ambito Territoriale Ottimale (ATO), non esiste un Piano d'Ambito.

Alla data attuale non è presente una Carta del Servizio né per singolo Comune servito, né generale Societaria. Per quanto riguarda la Qualità Contrattuale, si segnala che la gestione dei Reclami e Segnalazioni da parte dell'Utenza (nel caso specifico: cittadinanza) è attuata per il tramite di un sistema avanzato di Ticketing attivato e gestito da Garda Uno, che consente all'Utente di accedere ad

una specifica pagina web e di inoltrare una segnalazione circostanziata, eventualmente corredata da immagini o altri documenti ritenuti rilevanti. Alla segnalazione viene assegnato un codice univoco identificativo che sarà utilizzato dal sistema informativo per tracciare le attività legate alla ricerca di informazioni (anche dai fornitori esterni dei servizi, se necessario) e le risposte date all'Utente. Pertanto, non è fatto uso di modulistica scaricabile ma di sistemi più sofisticati di tracciatura (anche) delle informazioni e delle risposte.

L'utente, in ogni momento, può accedere al ticket aperto per verificare lo stato di avanzamento; ad ogni modo riceve informazioni via e-mail per ogni cambio di stato dello stesso e della risposta definitiva (e relativa chiusura del ticket, comunque riapribile in autonomia) a quanto segnalato. In caso di reclami telefonici o scritti, un operatore di Garda Uno si occupa di inserire e tracciare il reclamo all'interno del Sistema di Ticketing.

Non sono presenti standard minimi di qualità in quanto, come detto, non è stata adottata la Carta del Servizio e non è materia inserita nei Contratti con gli Enti Locali affidanti.

Al momento non è attivo un servizio di Pronto Intervento 24/24 ma, in caso di necessità e a richiesta dell'Ente Locale, la Società si rende disponibile (anche se non previsto nel Contratto di Servizio) ad assistere l'Ente stesso negli eventi di calamità naturale che possono verificarsi sul territorio.

In due Comuni è stato introdotto un sistema di misurazione puntuale dei Rifiuti che riguarda esclusivamente il Rifiuto "secco" indifferenziato, basato su "sacchi prepagati". Il sistema, al momento, non rileva per l'applicazione della TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale).

Il sito web della Società è raggiungibile al seguente URL: <https://www.gardauno.it>

Già da anni il nostro sito è aggiornato con una serie di funzionalità informative rivolte all'Utenza per rendere agevole la fruizione del Servizio, ora quasi integralmente basato sul Porta a Porta integrale, tranne cinque Comuni con raccolta ancora a Cassonetti o mista.

L'attuale non perfetta corrispondenza dei contenuti del sito web del Gestore con il disposto della Delibera 444/2019/R/rif sarà sanata nel brevissimo e comunque non oltre il 01/07/2020 termine così differito dall'Autorità di Regolazione con Delibera 59/2020/R/com.

Specificamente per il **Comune di San Felice del Benaco** si segnala che l'Ente Locale ha codice ISTAT 017171 con popolazione (al 31/12/2018) di n. 3.395 abitanti.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel **Comune di San Felice del Benaco** non sono previste, nel corso del 2020, variazioni del Perimetro Gestionale e/o della Qualità del Servizio. Pertanto il coefficiente "p" non subisce gli incrementi di cui alle componenti PG (sino al +3,00%) e QL (sino al + 2,00%) ex art. 4 comma 3 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019/R/rif (MTR).

Ad oggi il Servizio nel **Comune di San Felice del Benaco** si svolge in modalità Porta a Porta con passaggi settimanali o plurisettemanali di raccolta delle diverse frazioni differenziate e del secco residuo.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Garda Uno SpA ha impostato il Servizio di Raccolta e Trasporto nel Comune minimizzando la necessità di introdurre significative variazioni nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio stesso. L'organizzazione sul territorio si fonda sul principio della modularità, potendo così dare risposta con immediatezza all'Ente in caso di richiesta di prestazioni straordinarie, come ad es. per la rimozione di rifiuti dispersi o rifiuti vegetali da abbattimento piante pericolanti da raccogliere e/o smaltire in caso di eventi meteorici di grave entità.

Il Servizio Porta a Porta e il conseguente controllo delle frazioni differenziate durante la raccolta ha portato negli anni ad una stabilizzazione delle percentuali di Raccolta differenziata, come di seguito evidenziato.

	ANNO 2018	ANNO 2019 (dato provvisorio)
Raccolta Differenziata di Rifiuti riciclabili	80,17%	78,90%

Tali percentuali sono sostanzialmente in linea a quelle medie della Provincia di Brescia che, per il 2018, si assestano al 76,41%. I risultati dovrebbero confermarsi anche per l'anno 2020; un mantenimento frutto sia dell'educazione ambientale e della sensibilizzazione sul tema sia delle specifiche azioni di identificazione preventiva dei sacchi non conformi rispetto al contenuto previsto dal calendario di raccolta.

Garda Uno e l'Ente locale affidante non hanno, ad oggi, condotto indagini di soddisfazione degli utenti tramite soggetti terzi indipendenti. Sono però disponibili statistiche dei reclami pervenuti al Gestore per ogni singolo territorio servito, che sono comunque indicative, se rapportate alla popolazione (residente) servita, del grado di efficienza del Servizio svolto.

Anno 2018

Comune di San Felice del Benaco	Residenti	Reclami	% recl./pop.
	3.395	6	0,1767%

Anno 2019

Comune di San Felice del Benaco	Residenti	Reclami	% recl./pop.
	3.427	10	0,2918%

Per quanto attiene all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, Garda Uno non svolge tali attività direttamente: dopo la raccolta effettuata, con monitoraggio attento degli errori degli utenti, invia i rifiuti raccolti ad impianti autorizzati che svolgono preparazione per il riutilizzo e riciclo.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio, Garda Uno ricorre al capitale di Terzi per finanziare l'acquisizione di Cespiti, ricorrendo a Mutui e a Leasing finanziario.

Alla fine del 2018, risultano attive le seguenti linee di finanziamento per l'intero Servizio Integrato dei Rifiuti:

Mutui:

DESCRIZIONE	N. CONTRATTO	DATA EROGAZIONE	DATA ESTINZIONE	IMPORTO
CREDITO LOMBARDO VENETO	00/53/00055	14/05/2014	31/05/2020	400.000,00
BANCA POP.SONDRIO (ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA TOSCOLANO)	01063014	05/04/2016	30/04/20206	289.713,44
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	004/01142824	20/10/2017	20/10/2022	550.000,00
BCC DEL GARDA	011/031509	20/03/2017	20/03/2027	1.000.000,00
BPER BANCA SPA	421/04377380	11/04/2018	11/04/2023	650.000,00
BANCA LA VALSABBINA	06/21/84775	11/04/2018	10/04/2020	650.000,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	01253333	18/04/2018	01/05/2028	1.000.000,00

Come previsto dal Metodo Tariffario, gli effetti finanziari non impattano nei PEF in quanto gli interessi sui Mutui non sono contemplati tra i Costi Ammissibili.

Leasing:

Società di leasing	n. contratto	data inizio	data fine	Descrizione bene	Costo del bene
Ubi Leasing	06074734	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Isuzu evolution vasca compattatore	€ 54.000,00
Ubi Leasing	06074735	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Isuzu evolution vasca compattatore	€ 54.000,00
Ubi Leasing	06074736	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Piaggio porter maxx	€ 19.000,00
Ubi Leasing	06074737	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Piaggio porter maxx	€ 19.000,00
Alba Leasing	01055406	01/04/2014	01/04/2019	Automezzi: n. 10 Compattatori monopala con funzionamento elettrico	€ 148.000,00
Alba Leasing	01059130	01/07/2014	01/07/2019	Automezzi: n. 2 Piaggio porter maxx con vasca ribaltabile e n. 3 Isuzu P75	€ 217.110,00
Alba Leasing	01059132	01/09/2014	01/09/2019	Automezzi: n. 5 Isuzu P75 minicompattatore	€ 289.950,00
Unicredit Leasing	1404394	11/02/2014	11/02/2019	Automezzo: Scarrabile Iveco Magirus	€ 149.020,00
A-Leasing	AP 12479	09/09/2015	09/09/2020	Automezzo: Iveco scarrabile	€ 103.880,00
A-Leasing	AP 12496	28/04/2015	28/04/2020	Automezzi: n. 3 Isuzu L35	€ 135.900,00
A-Leasing	AP 12497	28/04/2015	28/04/2020	Automezzi: n. 3 Isuzu P75	€ 172.500,00
A-Leasing	AL 12499	28/04/2015	28/04/2020	Automezzi: n. 3 piaggio porter MAXXI	€ 69.699,00
SG Leasing	TS 351609	02/11/2015	01/11/2020	Automezzi: n. 4 ISUZU P75	€ 161.466,00
Credit Agricole	01528166	20/05/2016	30/05/2021	Automezzi: n. 2 Autospazzatrici	€ 182.750,00
Credit Agricole	01530234	20/10/2016	15/11/2021	Automezzo Autospazzatrice	€ 117.390,00
SG Leasing	TS 360174	04/02/2016	03/02/2021	Automezzi: n. 2 Piaggio porter MAXXI con vasca	€ 46.466,00
SG Leasing	TS 360173	04/02/2016	03/02/2021	Automezzi: n.2 ISUZU P75 con vasca	€ 115.000,00
A-Leasing	AA12709	14/03/2016	14/03/2021	Autovettura GOLF (riscatto anticipato il 27-06-2018)	€ 30.180,84
Credit Agricole	01531083	15/12/2016	21/12/2021	Automezzi: n. 1 Autospazzatrice	€ 146.020,00
Ubi Leasing	06097391	26/04/2017	25/04/2022	Automezzo Spazzatrice Schimdt SK 600	€ 146.020,00
Credit Agricole	01537621	04/04/2018	03/04/2023	Automezzo Autospazzatrice	€ 150.936,00

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR, al quale sono state apportate implementazioni finalizzate alla migliore rappresentazione dei Costi del Servizio, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e $a+1$ (2021), in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Si segnala che non sono stati inseriti i dati relativi all'anno $a+1$ (2021), mancando risultati di contabilità stabilizzati attingibili dal Bilancio, ritenendo che possano peraltro essere rappresentativi i dati dell'anno a (2020). Entro la scadenza del termine del bilancio di Previsione del Comune per il 2021, saranno comunque redatti tutti i PEF del

2021 con le risultanze contabili stabilizzate e provenienti dal Bilancio Consuntivo del 2019, che andrà in approvazione entro le scadenze civilistiche.

Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, per il **Comune di San Felice del Benaco**, non sono stati previsti ampliamenti del Perimetro Gestionale (PG) né della Qualità del Servizio (QL). Pertanto i relativi due coefficienti variabili e appartenenti al coefficiente ρ di cui all'art. 4 comma 3 del MTR non sono stati valorizzati.

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $a-2$ (ovvero 2018) come illustrato nei paragrafi seguenti. Va anche evidenziato che, ai fini del calcolo del Conguaglio per gli anni 2018 (e 2019), sono stati utilizzati i dati dell'anno 2017 come previsto dall'art. 15.1 del Metodo.

3.2.1 Dati di conto economico

Al fine di riconciliare, per l'anno a , le componenti di Costi riportate nel PEF con la somma dei Costi effettivamente sostenuti dal Gestore nell'anno $a-2$, si specifica, innanzitutto, quanto segue:

- il Gestore Garda Uno utilizza un sistema di Contabilità Generale, che consente l'attribuzione ex ante dei singoli fatti contabili alle diverse attività esercite per il tramite della Contabilità Analitica;
- il Gestore ha pertanto previamente identificato le seguenti Attività che mantiene contabilmente separate: Servizio Integrato dei Rifiuti; Servizi Cimiteriali (inclusa l'illuminazione votiva); Servizio di Illuminazione Pubblica; Servizio Produzione Energia Elettrica; Servizi di Mobilità (car sharing); Altre Attività diverse (Servizi Strumentali agli Enti Soci, Servizi di Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni);
- il Servizio Integrato dei Rifiuti svolge esclusivamente le attività (affidate dagli Enti Locali Soci "in house providing") ammesse e previste dall'art. 1 comma 2 lettere a) e b); inoltre si occupa di inviare allo Smaltimento / Recupero tutti i rifiuti raccolti sostenendone i relativi Costi che rientrano fra quelli ammissibili alla composizione del PEF;
- nei Contratti di Affidamento del Servizio Integrato dei Rifiuti, a Garda Uno non sono state affidate Attività esterne al Ciclo Integrato dei RU, come definite nell'art. 1 comma 1 secondo punto dell'Allegato A del MTR; nei PEF, pertanto, non sono stati trasferiti Costi per Attività non ammesse dal Metodo stesso, neppure come componente "esterna" al PEF stesso;
- la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale ed Analitica consente di identificare con relativa semplicità e speditezza le Poste Rettificative di cui all'art. 1 comma 1 punto 11 dell'Allegato A del MTR, al fine di poterle isolare ed espungerle dal computo dei Costi ammissibili.

Attraverso la puntuale analisi dei fatti contabili sia dell'anno 2017 (finalizzato al calcolo dei Conguagli 2018 e 2019) che dell'anno 2018 (finalizzato alla composizione del PEF 2020), Garda Uno ha ripartito con precisione le risultanze dapprima in tre macro-raggruppamenti:

- Servizio Integrato dei Rifiuti;
- Tutte le Altre Attività;
- Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise

Tale ripartizione, come si è detto, è resa possibile dalla struttura della Contabilità analitica e dalla modalità di accertamento ex-ante dei fatti contabili.

A seguito all'indicata ripartizione, sono stati successivamente analizzate le singole componenti di Costo per poterle attribuire alle nomenclature tassonomiche previste nel Titolo II del Metodo ovvero: CRT, CTS, CTR, CRD, AR, AR_{CONAI}, CSL, CC e, per la determinazione del CK, ACC, CI, FA, PR.

Successivamente, sulla base di quanto meglio indicato al punto 2.1 di questa Relazione, si è provveduto all'attribuzione dei valori ad ogni singolo Bacino di Affidamento, in modo da poter generare singoli e puntuali PEF per ogni singolo Comune (Ente Territorialmente Competente).

Di seguito si può verificare schematicamente quanto sopra, tenendo conto che tutti i files di supporto e le relative estrazioni contabili sono messe a disposizione per le verifiche di competenza dell'ETC e dell'Autorità di Regolazione. In sede di Relazione risulta oggettivamente impossibile rappresentare compiutamente la mole di dati analizzata e pertanto viene sintetizzata nei prospetti riepilogativi di cui alle pagine successive.

Struttura del totale dei Costi registrati in Contabilità Generale e Analitica e ricadenti nei diversi settori oggetto di analisi.

	Servizio Integrato Rifiuti (Costi direttamente afferenti il Servizio)	Servizio Integrato Rifiuti (Costi non ammessi)	Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise	Altri Servizi diversi	Totale
2017	15.384.327,52	1.914.541,00	5.202.592,01	40.078.210,02	62.579.670,55
2018	17.164.504,90	1.975.939,88	3.494.383,07	4.030.440,23	26.665.268,08

Suddivisione dei Costi dei Servizi Comuni (SC) e delle Funzioni Operative Condivise (FOC)

Anno	Totale SC/FOC Servizio Integrato Rifiuti	Totale SC/FOC Altri Servizi E SC/FOC non attribuibili per MTR	Totale Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise
2017	2.896.406,82	2.306.185,19	5.202.592,01
2018	3.038.760,64	455.622,43	3.494.383,07

Attraverso l'attribuzione dei Costi a livello di Contabilità Analitica e secondo i Driver di riferimento (da metodiche dell'Unbundling Contabile) la suddivisione per tipologia di SC / FOC è meglio illustrata come nella tabella sottostante:

ARTICOLAZIONE COSTI SC/FOC	2017			2018		
	TOTALE	DRIVER %	RSU	TOTALE	DRIVER %	RSU
Approvvigionamenti e acquisti	169.678,39	46,18%	78.357,48	177.643,11	81,02%	143.924,40
Servizi immobiliari e facility management	166.012,73	63,68%	105.716,91	76.064,27	97,49%	74.158,31
Servizi informatici	193.454,97	40,03%	77.432,25	333.133,97	83,50%	278.170,33
Servizi di Telecomunicazioni	37.200,01	21,95%	8.165,40	33.888,82	14,29%	4.841,26
Servizi Amministrativi e Finanziari	774.873,05	43,36%	335.987,22	473.666,05	91,91%	435.335,78
Servizi Amministrativi e Finanziari: personale dedicato al 100%	1.226.882,17	100,00%	1.226.882,17	1.296.021,42	100,00%	1.296.021,42
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.659.919,54	43,36%	719.745,97	661.762,74	91,91%	608.211,20
Servizi del personale e delle risorse umane	149.255,91	63,68%	95.046,16	201.434,32	98,34%	198.097,94
Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo e ricerca perdite	18.591,84	39,29%	7.304,73	103.618,60	0,00%	-
Funzione Operativa Condivisa tecnica di manutenzione e servizi tecnici	615.343,66	39,29%	241.768,52	1.565,69	0,00%	-
Costi SC/FOC non attribuibili	191.379,74	0,00%	-	135.584,08	0,00%	-
	5.202.592,01		2.896.406,82	3.494.383,07		3.038.760,64

Le Attività dei SC e delle FOC, di natura tipicamente amministrativa, sono state attribuite ad ogni singolo Comune in quota uguale, giacché le attività amministrative sottese alla gestione dei singoli Comuni sono sostanzialmente equivalenti e non dipendono dalla dimensione (estensione territoriale/numero abitanti) del Territorio servito. Nell'anno 2017 i Comuni affidanti erano 22 mentre nel 2018 i Comuni affidanti erano 24; stante l'esigua dimensione (in termini territoriali, di popolazione, di utenti serviti durante il periodo estivo e di "impegno" Amministrativo quest'ultimo pressochè quasi inesistente e non minimamente paragonale alla media generale degli altri 22 comuni) dei Comuni di Magasa (130 abitanti) e Valvestino (185 abitanti), si è convenuto di non attribuire loro Costi Gestionali e pertanto i Costi dei SC e delle FOC sono stati attribuiti ad ogni Comune in una quota pari ad un ventesimo per il 2017 (22 Comuni meno 2) e ad un ventiduesimo per il 2018 (24 Comuni meno 2).

Tali Costi sono confluiti nella componente CGG della Tassonomia del PEF infra gli altri Costi con la medesima natura e direttamente afferenti al Servizio Integrato dei Rifiuti.

In conseguenza di questa attribuzione, il Servizio Integrato dei Rifiuti presenta i seguenti Costi:

	2017	2018
Servizio Integrato Rifiuti	15.384.327,52	17.164.504,90
Costi SC e FOC	2.896.406,82	3.038.760,64
Contributo Funzionamento ARERA 2018 (versato 2019)	€ 0,00	€ 6.412,81
TOTALE	18.280.734,34	20.209.678,35

Come evidenziato sopra nella tabella sovrastante, in conseguenza di quanto specificato nel DRIF 02/2020, viene attribuito ai Costi 2018 anche il Contributo versato ad ARERA nel corso del 2019 che risulta pari ad € 6.412,81.

Struttura dei Costi registrati in Contabilità Generale e Analitica e ricadenti direttamente nel Settore del Servizio Integrato Rifiuti con particolare riferimento al Comune di San Felice del Benaco:

Tassonomia dei Costi	ANNO 2017		ANNO 2018	
	Comune di San Felice	TOTALE GESTORE	Comune di San Felice	TOTALE GESTORE
CRD-COSTO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	98.249,56	2.563.711,13	149.035,95	3.888.485,41
CRT-COSTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	43.710,11	1.327.588,25	33.600,57	1.183.098,18
CTR-COSTO TRATTAMENTO E RECUPERO	78.815,54	1.890.834,54	84.135,57	2.204.451,75
CTS-COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	56.093,78	1.866.254,66	58.869,35	2.064.751,18
CLS-COSTO LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE	26.066,86	598.207,44	27.952,05	859.346,90
CGG-COSTI GENERALI DI GESTIONE DI PERSONALE	375.859,43	10.026.547,32	349.835,77	9.992.020,30
CO-ONERI DI FUNZIONI EGATO ARERA ONERI LOCALI	284,56	7.591,00	613,56	17.524,62
TOTALI	679.079,84	18.280.734,34	704.042,82	20.209.678,35

Che declinata nel PEF del Comune risulta, per il 2020 quanto segue:

Tassonomia dei Costi	ANNO 2020	
	Valore 2018	Nel PEF 2020 con I ₂₀₁₉ (0,90%) e I ₂₀₂₀ (1,1%)
CRD-COSTO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	149.035,95	152.031,42
CRT-COSTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	33.600,57	34.275,90
CTR-COSTO TRATTAMENTO E RECUPERO	84.135,57	85.826,62
CTS-COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	58.869,35	60.052,57
CLS-COSTO LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE	27.952,05	28.513,86
CGG-COSTI GENERALI DI GESTIONE DI PERSONALE	349.835,77	356.867,12
CO-ONERI DI FUNZIONI EGATO ARERA ONERI LOCALI	613,56	625,90
TOTALI	704.042,82	718.193,38

Si specifica che i Costi relativi alla componente CO_{AL} sia del 2017 che del 2018 sostenuta da Garda Uno, si riferisce agli Oneri per il Canone di Pubblicità (esposta sui Mezzi di Raccolta e in dotazione al Personale), alla TASI (Tassa per i Servizi Indivisi), alla TARI (Tassa Rifiuti per i Centri di Raccolta) e l'IMU. Il valore considerato rappresenta la componente direttamente imputabile al

Servizio Integrato dei Rifiuti. Inoltre la componente integra anche il Contributo per il Funzionamento dell'Autorità di Regolazione come già indicato nei punti precedenti.

Non sono presenti componenti perequative prefissate dagli Enti Locali.

Per quanto concerne l'IVA, va rimarcato che tutti i Comuni Affidanti applicano la TARI Tributo e pertanto l'Imposta sul Valore Aggiunto è a tutti gli effetti un Costo sul quale l'Ente non può in alcun modo incidere.

Va specificato quanto segue:

- per il calcolo dei Conguagli, l'IVA considerata è quella che il Gestore ha effettivamente addebitato all'Ente Locale e prescinde quindi dalla eventuale presenza, nelle altre voci della classificazione Tassonomica, di eventuali Costi non ammessi dal Metodo e di conseguenza non considerati nel calcolo dei Conguagli stessi;
- per il calcolo del PEF 2020, invece, l'IVA è stata calcolata applicando l'aliquota ridotta (10%) ai Costi esposti nel PEF in quanto tutte le componenti saranno fatturate, dal Gestore, all'Ente Locale.

In conseguenza di quanto sopra, si espone di seguito la componente IVA inserita nel PEF del **Comune di San Felice del Benaco** al fine di poter dare completezza all'esposizione dei dati:

IVA sui Costi Variabili	71.750,70
IVA sui Costi Fissi	120.163,14

Il Titolo V del Metodo regola infine le componenti economiche relative ai Costi Efficienti per le annualità 2018 e 2019.

Va ricordato che la Regolazione del Servizio Integrato Rifiuti è stata affidata all'Autorità con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e pertanto anche le annualità 2018 e 2019 sono sottoposte alle direttive di ARERA.

L'attività Regolatoria sui due anni è sottoposta al c.d. "monitoraggio" e ha un impatto nei Piani Finanziari 2020 e degli anni successivi secondo regole di gradualità. A questo proposito Garda Uno ha proposto, come sotto evidenziato, all'Ente Locale che è anche Ente Territorialmente Competente (ETC) l'utilizzo di coefficienti che possano garantire una gradualità a basso impatto nei confronti dell'Utenza.

Il MTR prevede l'utilizzo dei Costi efficienti consuntivi e del valore degli Investimenti dell'anno 2017, applicando, in sostanza, le medesime regole di calcolo applicate per l'elaborazione del PEF 2018, salvo determinati parametri (coefficienti) diversi rispetto a quelli utilizzati per il PEF 2020 ma comunque prefissati dal Regolatore.

Il risultato delle elaborazioni per il calcolo dei Conguagli vede la seguente situazione

	Conguaglio 2018	Conguaglio 2019
Conguaglio Quota Variabile	-123.155,83	-127.167,54
Conguaglio Quota Fissa	41.719,29	45.556,17
TOTALE	-81.436,54	-81.611,37
Conguaglio positivo o negativo	Negativo	Negativo
CU _{eff,a} maggiore o minore del benchmark di riferimento	Inferiore	Inferiore
Coefficiente γ_{1a}	-0,45	-0,45
Coefficiente γ_{2a}	0	0
Coefficiente γ_{3a}	0	0
Da applicare: $1+(\gamma_{1a}+\gamma_{2a}+\gamma_{3a})$	0,55	0,55
Rateazione "r"	4	4
Conguaglio per l'anno 2020	-11.197,52	-----
Conguaglio per l'anno 2021	-11.197,52	-11.221,56
Conguaglio per l'anno 2022	-11.197,52	-11.221,56
Conguaglio per l'anno 2023	-11.197,52	-11.221,56
Conguaglio per l'anno 2024	-----	-11.221,56

La rappresentazione di cui sopra vede pertanto per il PEF 2020 la presenza della prima rata di Conguaglio dell'anno 2018; nel PEF 2021 verrà iscritta la seconda rata di Conguaglio dell'anno 2018 e la prima rata di Conguaglio dell'anno 2019. Nei prossimi anni pertanto saranno computate nei corrispondenti PEF le quote di Conguaglio di competenza come sopra illustrate.

I Coefficienti γ rappresentano:

γ_1 : rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata;

γ_2 : efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (non valorizzato perché non sono attività attualmente svolte da Garda Uno);

γ_3 : risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei Servizi (non valorizzato in quanto non sono svolte indagini di customer satisfaction e non è stata ancora adottata una Carta dei Servizi)

"r": il numero di rate previste di recupero / restituzione del Conguaglio all'Utenza che assume un valore da 1 a 4 rate.

I Coefficienti assumono un range di valore in funzione delle matrici di cui all'art. 16 comma 5 e comma 6 del Metodo che vengono qui riportate per completezza:

Se il Costo Unitario effettivo definito nell'anno a-2 è **superiore** al Benchmark di riferimento (di cui al Fabbisogno Standard art. 1, comma 653, legge 147/2013) si applica la matrice di valori come sotto fissata:

	Conguaglio positivo	Conguaglio negativo
γ_1	-0,45 // -0,30	-0,25 // -0,06
γ_2	-0,30 // -0,15	-0,20 // -0,03
γ_3	-0,15 // -0,05	-0,05 // -0,01

Se il Costo Unitario effettivo definito nell'anno a-2 è **inferiore** al Benchmark di riferimento (di cui al Fabbisogno Standard, art. 1, comma 653, legge 147/2013) si applica la matrice di valori come sotto fissata:

	Conguaglio positivo	Conguaglio negativo
γ_1	-0,25 // -0,06	-0,45 // -0,30
γ_2	-0,20 // -0,03	-0,30 // -0,15
γ_3	-0,05 // -0,01	-0,15 // -0,05

Per quanto riguarda le componenti afferenti ai trattamenti (recupero e smaltimento), Garda Uno evidenzia che i Contratti sottoscritti per l'anno 2020 per questa tipologia di Costo, esogeno rispetto alle attività del gestore, vedono un elevato incremento del Corrispettivo per Tonnellata conferita che, se non immediatamente esposto nel PEF per l'anno 2020, potrebbe causare un potenziale squilibrio economico – finanziario del Gestore stesso a parità di quantità conferite nel 2018.

Se infatti non si inserissero nel PEF per il 2020 i maggiori costi per i trattamenti (recupero e smaltimento), a parità di quantità conferite, l'ente Locale non potrebbe apportare ex post i corrispondenti aumenti nelle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), che devono essere deliberate entro un termine perentorio, per l'anno in corso fissato al 30 giugno (art. 107 D.L. 18/2020).

Si ritiene pertanto necessario proporre al Comune di autorizzare da subito l'inserimento del maggior Costo di Trattamento, certificabile dai Contratti sottoscritti nel 2020 rispetto al 2018 e dalle quantità delle frazioni di Rifiuto avviato allo smaltimento che hanno subito l'incremento di corrispettivo unitario, e di accompagnare la presente Relazione con apposita Istanza che illustra le motivazioni qui adottate.

Si riportano di seguito i dati quantitativi totali e per singole frazioni oggetto di aumento del Corrispettivo unitario a causa dell'incremento dei c.d. "Costi al Cancellino" degli Impianti di Smaltimento.

(I valori sono al netto dell'IVA)

MAGGIORI ONERI SMALTIMENTO – ISTANZA

Tipo Rifiuto	Quantità Totali	Corrispettivo 2018	Corrispettivo 2020	Totale maggior Costo	
RSU	23.459.070	91,00	94,00	70.377,21	indifferenziata
RSI	3.679.440	110,00	180,00	257.560,80	differenziata
Carta - Vagliatura	6.262.835	-	6,00	37.577,01	
FORSU	12.144.080	62,65	72,00	113.547,15	
Legno	4.276.070	30,00	58,00	119.729,96	
Medicinali	13.226	650,00	1.000,00	4.629,10	
Pneumatici	28.500	130,00	145,00	427,50	
T e/o F	3.792	650,00	1.400,00	2.844,00	
Vernici	41.415	900,00	1.400,00	20.707,50	
Vernici	6.969	600,00	1.200,00	4.181,40	
Bombolette	3.939,00	2.000,00	2.200,00	787,80	
				632.369,43	

Pertanto, applicando la metodologia già illustrata di attribuzione dei Costi ai diversi Comuni affidanti, per il **Comune di San Felice del Benaco** viene attribuito un maggior Costo di Trattamento pari al 3,50% di € 632.369,43 pari ad € 22.140,21 suddivisibile tra Smaltimenti di Rifiuti indifferenziati per € 2.464,01 e Recupero di Differenziati per € 19.676,20. Questi valori vanno naturalmente a sommarsi con i Costi attribuiti alle componenti CTS e CTR come segue:

	Costo rilevato	Incremento Costi smaltimento 2020	Totale attribuito al PEF del Comune
CTS (Costo Smaltimento Rifiuti Indifferenziati)	60.052,57	2.464,01	62.516,58
CTR (Costo Recupero Rifiuti Differenziati)	85.826,62	19.676,20	105.502,81

Naturalmente viene integrata anche l'IVA su tali maggiori valori per totale € 2.214,02.

Uno dei punti cardine del MTR è quanto definito nell'art. 4 comma 1 che pone sotto stretto controllo il possibile aumento delle entrate dell'Ente e impone un "tetto massimo" di crescita vincolato a fattori precisi che sono:

- rpi_a inflazione programmata (prefissata annualmente da ARERA) pari, per il 2020, al 1,7%
- coefficiente X_a che rappresenta il recupero di produttività (efficientamento del Gestore) che può assumere un valore ricompreso da 0,1 e 0,5;
- QL_a che rappresenta il coefficiente di miglioramento previsto della Qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate all'Utente ed è legato ai Costi Operativi Incentivanti

(definiti COI) e, in presenza di tali Costi, può assumere un valore ricompreso tra 0,00% e 2,00%

- PG_a che rappresenta il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ed è anch'esso legato ai COI e, in presenza di tali Costi, può assumere un valore ricompreso tra 0,00% e 3,00%

Questi fattori sono posti in correlazione tra loro per generare un parametro identificato nella lettera greca "rho" con simbolo ρ il cui valore è calcolato come segue:

$$\rho = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

che può quindi assumere un valore oscillante, in funzione dei casi, tra 1,60% e 6,60%.

Il Comune di San Felice del Benaco non prevede, allo stato attuale, ipotesi di COI e pertanto i due coefficienti relativi assumono valore pari a zero.

Garda Uno, a seguito delle elaborazioni e simulazioni, propone a tutti gli Enti Locali nella loro funzione di Enti Territorialmente Competenti e nella logica di una uniforme applicazione del MTR all'interno di tutto il territorio servito, l'adozione del coefficiente di recupero di produttività pari a 0,1 in quanto, come già visto per gli altri coefficienti proposti, risulta in generale quello che assicura l'equilibrio economico – finanziario della gestione. Va anche evidenziato che negli anni il Gestore ha sempre posto la massima attenzione al proprio efficientamento interno attraverso razionalizzazione del Personale, attenzione nella ricerca del miglior prezzo delle forniture, limitazione ove possibile delle assunzioni di Personale stagionale, investimenti finalizzati al miglior impiego dei mezzi e ottimizzazione dei percorsi di raccolta e spazzamento; questo per far emergere che i Costi rilevati dal Gestore e trasferiti nei PEF hanno già subito gli effetti di efficientamento interno e quindi va valutata positivamente la concessione dell'intero coefficiente inflattivo al netto della minima spinta all'efficientamento, lasciando quindi possibilità futura al Gestore di proseguire negli investimenti per efficientare ulteriormente il Servizio.

A fronte di quanto sopra, in questa sede viene proposto all'Ente Territorialmente Competente il valore del coefficiente ρ pari a 1,6.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

A Garda Uno, come già accennato, è stata affidata anche la fase di avvio allo Smaltimento dei Rifiuti e al Recupero di materia. Il Gestore, pertanto, sostiene per conto dei Comuni nei quali svolge l'attività di Raccolta e Trasporto tutti i Costi di smaltimento e recupero e provvede anche a fatturare ai Consorzi di Filiera e a Terzi non aderenti al Consorzio i ricavi per la raccolta differenziata di Materia per le tipologie di rifiuto che hanno un valore positivo.

TIPOLOGIA DI RICAVI	ANNO 2017		ANNO 2018	
	Comune di San Felice del Benaco	TOTALE GESTORE	Comune di San Felice del Benaco	TOTALE GESTORE
AR – Altri Ricavi per Cessioni a Terzi	11.353,01	302.856,53	13.297,29	379.797,72
AR _{CONAI} – Ricavi per Cessioni al Consorzio di Filiera	52.267,00	1.394.291,34	48.637,34	1.389.181,15

Che declinata nel PEF del Comune risulta, per il 2020 quanto segue:

Tipologia di Ricavi	ANNO 2020	
	Valore 2018	Nel PEF 2020 con I ₂₀₀₉ (0,90%) e I ₂₀₂₀ (1,1%)
AR – Altri Ricavi per Cessioni a Terzi	13.297,29	13.564,56
AR _{CONAI} – Ricavi per Cessioni al Consorzio di Filiera	48.637,34	49.614,90

I Ricavi (AR_{CONAI} e AR) si riferiscono alle Cessioni, verso la Filiera CONAI e verso altri Recuperatori terzi alla filiera, dei seguenti materiali: Plastica, Carta, Metallo, Vetro, Inerti, Legno (parziale), Olii vegetali, RAEE, Accumulatori. Sono stati poi inseriti tra gli Altri Ricavi (art. 2 comma 2 punto 6) i Corrispettivi addebitati per il conferimento di Rifiuti Vegetali presso i Centri di Raccolta da parte di Artigiani nell'ambito delle loro attività di Potatura e Sfalci, poichè si tratta di ricavi derivanti dall'utilizzo degli Asset del Gestore.

La suddivisione di tali Ricavi tra AR e AR_{CONAI} è avvenuta puntualmente sulla base dell'analisi delle registrazioni contabili afferenti alle fatture emesse. In questo modo è assicurata la corretta allocazione delle tipologie di Ricavo alle quali applicare il corrispondente coefficiente di sharing "b" e "b(1+ω)".

Per quanto attiene il coefficiente "b" di sharing di cui al citato art. 2: l'Autorità di Regolazione richiede all'ETC di adottare un valore ricompreso in un range oscillante tra 0,3 e 0,6 mentre per il coefficiente ω (correttivo dello sharing per gli Altri Ricavi extra CONAI) l'Autorità richiede di adottare un valore ricompreso in un range oscillante tra 0,1 e 0,4.

In considerazione che:

- il MTR poggia sul principio della copertura integrale dei Costi efficienti del Gestore;
- una parte non indifferente dei Costi del Gestore possono essere ammessi alla copertura della Tariffa (esempio: poste finanziarie, tributarie, determinati accantonamenti, assicurazioni non obbligatorie, ecc.)
- viene oggettivamente escluso il margine del Gestore sulla prestazione fornita;
- nel MTR si rilevano due componenti che, oggettivamente, costituiscono il possibile margine del Gestore ovvero: la Remunerazione del Capitale Investito e quota parte dei Ricavi AR;

Garda Uno, a seguito delle elaborazioni finalizzate alla costruzione dei PEF di tutti i Comuni Affidanti, propone l'adozione dei coefficienti "b" e "ω" di sharing rispettivamente in **0,3** e **0,1** atteso che con questi valori rimane garantito l'equilibrio economico – finanziario del Gestore come dimostrato in modo oggettivo dal risultato del PEF al quale è allegata la presente Relazione.

Nel novero dei Costi e dei Ricavi del Servizio sono stati esclusi quelli derivanti dalla commercializzazione dei Contenitori di Raccolta, che non fanno parte dei Costi previsti negli Affidamenti poiché:

- i Costi sono isolati rispetto a quelli non attribuiti al Servizio Integrato Rifiuti e riguardano esclusivamente l'acquisto dei Contenitori riservati alla Cessione;
- i Ricavi derivano direttamente dalla Cessione dei suddetti Contenitori.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Il Costo d'Uso del Capitale, come definito al Titolo IV del MTR, è composto da quattro componenti:

- Ammortamenti
- Remunerazione del Capitale investito netto
- Remunerazione delle Immobilizzazioni in corso
- Accantonamenti

Come previsto dal Titolo IV – art. 13, il Gestore ha provveduto a identificare i Cespiti afferenti al Servizio al fine di poter calcolare le diverse componenti che dipendono da questi valori.

Per quanto attiene i beni acquistati in Leasing, viene proposto all'Ente Territorialmente Competente, come previsto dal DRIF 02/2020, di attribuire nel Piano Economico Finanziario i Costi quantificati come se il Gestore li avesse iscritti nel proprio libro cespiti in luogo dei Costi sostenuti per i Canoni corrisposti alla società concedente. Pertanto sono stati calcolati e qui di seguito evidenziati i valori afferenti al processo di Ammortamento Regolatorio e alla Remunerazione del Capitale investito netto.

Componente Ammortamenti Regolatori

Per calcolare gli Ammortamenti Regolatori, una volta identificati i Cespiti e i relativi Fondi di Ammortamento afferenti al Servizio Integrato dei Rifiuti, si è provveduto dapprima a verificare che il valore fosse quello storico di acquisizione, come previsto dall'art. 11 comma; e si è poi proceduto al Calcolo dell'Ammortamento Regolatorio con la formula di cui all'art. 13.1, applicando i deflatori specifici (art. 11.9 per i Valori dei Cespiti al 31/12/2018 e 15.6 per quelli al 31/12/2017), al fine di poter calcolare e considerare il minor valore tra il Valore lordo del cespite deflazionato rapportato alla vita utile regolatoria di cui all'art. 13.2, rispetto al Valore deflazionato del cespite stesso al netto del relativo Fondo ammortamento deflazionato.

I valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2017 e utilizzati per il calcolo dei Conguagli sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
Valore di Acquisizione dei Cespiti al 31/12/2017	6.515.212,94	2.377.351,84	8.892.564,78
Fondo di Ammortamento	1.975.575,70	603.149,97	2.578.725,67
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2018	4.693.210,31	1.780.262,73	6.473.473,04
Ammortamento Regolatorio per il 2018	424.470,58	300.574,24	725.044,82
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2019	4.712.517,40	1.787.359,54	6.499.876,94
Ammortamento Regolatorio per il 2019	426.222,72	301.771,97	727.994,69

I valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2019 e utilizzati per il calcolo del PEF 2020 sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
Valore di Acquisizione dei Cespiti al 31/12/2018	7.653.252,80	2.498.107,00	10.151.359,80
Fondo di Ammortamento	2.490.325,62	834.096,05	3.324.421,67
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2020	5.358.397,49	1.687.448,53	7.045.846,02
Ammortamento Regolatorio per il 2020	513.285,84	316.833,93	830.119,77

A seguito dell'applicazione del driver di attribuzione dei Costi già illustrato in precedenza, per il **Comune di San Felice del Benaco** i valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2017 e utilizzati per il calcolo dei Conguagli sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
% di attribuzione	3,75%	3,75%	3,75%
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2018	175.931,68	66.735,69	242.667,37
Ammortamento Regolatorio per il 2018	15.911,89	11.267,45	27.179,34
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2019	176.655,44	67.001,72	243.657,16
Ammortamento Regolatorio per il 2019	15.977,57	11.312,35	27.289,92

I valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2019 e utilizzati per il calcolo del PEF 2020 sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
% di attribuzione	3,50%	3,50%	3,50%
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2020	187.605,61	59.080,13	246.685,74
Ammortamento Regolatorio per il 2020	17.970,91	11.092,84	29.063,75

Componente Remunerazione Capitale Investito

La componente trova Regolazione nell'art. 12 del MTR.

Viene misurata come valore del Rischio tipico del Settore che, per ARERA, è pari a 6,3%, e remunera il valore Regolatorio degli Investimenti a cui viene sommata la c.d. "quota di compensazione del capitale circolante netto" e dedotto poi il valore delle poste rettificative (ad esempio: il TFR per la quota trattenuta dal Gestore, fondi rischi ed oneri, fondi per il ripristino di beni di terzi e in generale qualsiasi forma alternativa di finanziamento, presenti nel bilancio del Gestore).

La componente del Valore Regolatorio degli Investimenti (IMN = Immobilizzazioni Materiali Nette) è già stata sopra illustrata; la componente della quota di Compensazione del Capitale Circolante viene alimentata da due valori: la somma dei Ricavi della voce A1 del Bilancio del Gestore moltiplicata per 90/365 (rappresenta statisticamente il tasso di rotazione dei Crediti) e la somma dei Costi delle voci B6 e B7 del Bilancio del Gestore moltiplicata per 60/365 (rappresenta statisticamente il tasso di rotazione dei Debiti). La differenza tra i due valori deve essere aggiornata ad oggi per il tramite della produttoria (Π) dell'inflazione prefissata dall'Autorità per gli anni 2019 e 2020.

Si sintetizza di seguito quanto sopra:

DESCRIZIONE COMPONENTE	Valore 2017	Valore 2018
Voce A1 del Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	€ 20.903.549,34	€ 23.137.376,02
Voce B6 e B7 Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	€ 10.933.246,04	€ 12.106.914,29
TFR (solo Servizio Integrato Rifiuti)	€ 542.638,30	€ 522.242,89

Come già visto precedentemente, ogni componente è stata percentualmente attribuita al singolo Comune. Per il **Comune di San Felice del Benaco**, si riporta la tabella sottostante.

DESCRIZIONE COMPONENTE	Valore 2017	Valore 2018
% di attribuzione	3,75%	3,50%
Voce A1 del Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	783.599,36	810.074,59
Voce B6 e B7 Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	409.848,32	423.881,41
TFR (solo Servizio Integrato Rifiuti)	20.341,57	18.284,51

Pertanto, la remunerazione del Capitale (R) per il **Comune di San Felice del Benaco** risulta come segue:

DESCRIZIONE COMPONENTE	Valore 2017	Per 2018	Per 2019	Valore 2018	Per 2020
Ricavi A1	783.599,36			810.074,59	
Costi B6 e B7	409.848,32			423.881,41	
TFR	20.341,57			18.284,51	
Inflazione 2019	0,70%			0,90%	
Inflazione 2020	0,90%			1,10%	
CCN (Ricavi * 90/365 – Costi * 60/365) * Inflazione		126.724,86	127.865,39		132.679,46
IMN		242.667,37	243.657,16		246.685,74
PR (poste Rettificative = TFR)		20.483,96	20.668,32		18.284,51
CIN = max((IMN + CCN – PR);0)		348.908,27	350.854,23		361.080,69
WACC		5,80%	6,30%		6,30%
R = (CIN * WACC)		20.236,68	22.103,82		22.748,08

Considerando che la componente di remunerazione degli Investimenti in corso è pari a zero, in quanto non vi sono Impianti in costruzione, l'ultima componente del Costo del Capitale è quella degli Accantonamenti.

Si tratta di tutti gli Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario ovvero:

- Accantonamenti effettuati ai fini della copertura di Costi di gestione post-operativa delle scariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- Accantonamenti relativi ai Crediti (entro i limiti fiscali);
- Eventuali accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o da contratti di affidamento in essere;
- Altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

Nei bilanci 2017 e 2018 di Garda Uno per l'anno 2017 figura esclusivamente un accantonamento ammesso al riconoscimento tariffario ovvero quello afferente alle Perdite su Crediti per il solo 2017 per un totale generale di € 82.973,00 che è stato attribuito al **Comune di San Felice del Benaco** per il 3,75%. In conseguenza di ciò per il conguaglio anno 2018 è stato attribuito per € 3.132,13 e per il conguaglio anno 2019 è stato attribuito per € 3.160,32.

Concludendo: il valore del Costo del Capitale per il **Comune di San Felice del Benaco** è dato da:

$CK = \text{Ammortamenti Regolatori} + \text{Accantonamenti ammessi} + \text{Remunerazione Capitale Investito} + \text{Remunerazione Investimenti in corso}$

Ovvero:

DESCRIZIONE COMPONENTE	Per 2018	Per 2019	Per 2020
Amm	27.179,34	27.289,92	29.063,75
Acc	3.132,13	3.160,32	0,00
R	20.236,68	22.103,82	22.748,08
R _{LIC}	0,00	0,00	0,00
Totale CK	50.548,15	52.554,06	51.811,83

Componente Leasing

La DRIF 02/2020, pubblicata il 30/03/2020, richiede al Gestore di evidenziare anche l'effetto del trattamento Regolatorio dei Beni acquisiti in Leasing considerando tra i Costi attribuibili al Servizio i Canoni rispetto al calcolo del Valore Regolatorio (IMN) e alla relativa Remunerazione "R" e dell'Ammortamento Regolatorio secondo le vite utili di cui al MTR. Come già indicato precedentemente, il DRIF 02/2020, pubblicata il 30/03/2020, richiede al Gestore di evidenziare anche l'effetto del trattamento Regolatorio dei Beni acquisiti in Leasing considerando tra i Costi attribuibili al Servizio i Canoni rispetto al calcolo del Valore Regolatorio (IMN) e alla relativa Remunerazione "R" e dell'Ammortamento Regolatorio secondo le vite utili di cui al MTR. L'obiettivo è dare le relative informazioni all'Ente Territorialmente Competente perché valuti quale valore risultante dai due metodi far rientrare nei PEF.

Per il Comune di San Felice del Benaco, risulta quanto segue:

CONGUAGLIO ANNO 2018					
COMUNI	"R" per Leasing	Amm per Leasing	TOTALE	CANONI LEASING	DIFFERENZA
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	3.870,67	11.267,45	15.138,12	18.400,80	-3.262,68

PEF ANNO 2018					
COMUNI	"R" per Leasing	Amm per Leasing	TOTALE	CANONI LEASING	DIFFERENZA
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	3.722,05	11.092,84	14.814,88	18.363,55	-3.548,67

3.2.4 Delibera 238/2020/R/rif – Art. 7bis MTR: Valorizzazione della Componente COV_{TV}^{exp}

Come noto, a causa dell'evento Pandemico COVID-19, l'Autorità ha modificato il Metodo Tariffario al fine di permettere di intercettare quelle variazioni nelle componenti di Costo (positive o negative) che si stima di subire nel corso dell'anno 2020. Le variazioni apportate al Metodo operano per il solo anno 2020 e rientrano all'interno delle componenti COV_{TV}^{exp} e COV_{TF}^{exp} in relazione ai Costi di natura Variabile o Fissa.

L'art. 7bis del MTR introdotto dalla Delibera 238/2020/R/rif invita i soggetti gestori a valutare e, se ritenuto, inserire nei PEF queste specifiche componenti al fine di isolare i fenomeni di variazione dei Costi legati al Servizio che, da un lato, nel corso del 2018 non erano ovviamente emersi (la pandemia si è sviluppata nel corso dei primi mesi del 2020) e, dall'altro, nei prossimi anni (sperabilmente) non si ripeteranno.

Il Gestore Garda Uno ha effettuato le proprie valutazioni interne, sulla base dei dati e delle informazioni contabili al momento disponibili ed è emerso che l'unico ambito ove si rilevano significative variazioni di Costo è quello attinente allo Smaltimento e al Trattamento dei Rifiuti indifferenziati e differenziati. In un territorio ad elevatissima vocazione turistica, il periodo di *lockdown* ha riguardato anche quello che normalmente è definito "inizio stagione" ovvero corrispondente alla Pasqua, che segna l'arrivo del turismo soprattutto estero (dalla Germania, ma non solo) oltre che l'avvio di quello nazionale, generando un elevatissimo decremento delle quantità di

rifiuti raccolte. Purtroppo, come noto, le riaperture delle attività non sono però coincise con la piena ripresa delle attività ricettive e pertanto il “trascinamento” della diminuzione dei rifiuti è continuato e, alla data di predisposizione del PEF, appare comunque chiaro che il consueto afflusso turistico, per l’anno in corso, è certamente compromesso. Le stime, al momento, portano a supporre una contrazione (su base annua) di circa il 15% delle quantità (dopo i picchi negativi dei primi mesi del 2020 che arrivano sino al -39,85% medio per il mese di aprile rispetto all’anno 2019) e di conseguenza dei Costi per queste componenti.

Proiettando i dati sino al 31/12, Garda Uno stima che si possano registrare, per l’intera gestione dei bacini di affidamento eserciti, minori Costi di Smaltimento e Trattamento per € 719.000,00 IVA inclusa e che in quota parte siano attribuibili alla Gestione del Comune di San Felice del Benaco per € 25.000,00 (IVA inclusa).

Pertanto, il valore della componente COV_{TV}^{EXP} indicata nel PEF viene valorizzata dal Gestore in € 25.000,00 (IVA inclusa) come di seguito meglio evidenziato:

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV_{TV}^{EXP}	facoltativo	-	25.000	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS_{TV}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
<i>ETV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</i>		285.785	31.200	317.085
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV_{TV}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
<i>ETV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</i>		482.331	144.734	627.065
<i>ETV - ETV_{TV} + TV_{TV} (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) al lordo della componente di rinvio RCND_{TV}</i>		768.116	185.764	953.880
<i>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND_{TV}</i>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo			
<i>ETV_{TV} - ETV_{TV} a parte della componente di rinvio RCND_{TV}</i>				953.880

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

La Validazione del Piano Economico Finanziario è stata affidata dal Comune di San Felice del Benaco al Consorzio CO.SE.A. di Castel di Casio (BO). Il Report di Validazione è allegato alla presente Relazione: ha evidenziato la coerenza delle operazioni effettuate dal Gestore rispetto al Metodo di cui all’Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di Verolanuova non ha richiesto e pertanto non sono previsti incrementi del Perimetro Gestionale (PG) e miglioramenti nella Qualità del Servizio (QL) che implicano l’attivazione di Costi Operativi incentivanti. Per tale motivo il coefficiente p di limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie è limitato al solo effetto inflattivo al netto del fattore di efficientamento “X” che risulta pari a 0,1%. Il Coefficiente p assume pertanto valore 1,6%.

4.3 Costi operativi incentivanti

Si veda il punto precedente.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si veda la relazione di Istanza redatta ai sensi dell'art. 4.5 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019/R/rif.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Si veda in proposito quanto già illustrato al capitolo 3.2.1 della presente Relazione pagina 15.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Si veda in proposito quanto già illustrato al capitolo 3.2.2 della presente Relazione.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'ultimo coefficiente a scelta dell'ETC (che coincide col Comune di San Felice del Benaco) è il numero di rate per il Conguaglio di cui al titolo V dell'Allegato A alla Delibera 443/2019/R/rif. L'ETC ha valutato coerente e sufficientemente poco impattante la scelta di applicare i Conguagli in 4 rate sia per il 2018 che per il 2019.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato.....4.....alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 31 del 29/9/2020

Pto Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però80 IL SINDACO
(Simone Zuin)**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO (BS)**

Gestore: GARDA UNO SPA

**REPORT
VALIDAZIONE
PEF 2020 RIFIUTI**Ai sensi dell'Art. 19
dell'MTR 443/2019/R/rif
ARERADocumento completato in data 15/09/2020
Il Responsabile Tecnico Aziendale
di CO.SE.A.
(Mauro Sanzani)


INDICE

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	3
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2020	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Informazioni rilevanti sul Gestore – Garda Uno Spa.....	4
2.3	Attività in capo al Comune	5
2.4	Riferimento ETC.....	5
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	5
3.1	Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento	5
3.2	Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati....	8
3.3	Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi	8
4	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	9
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	9
4.2	Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda).....	9
4.3	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	9
4.4	Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative	9
4.5	Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali.....	9
4.6	Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing.....	10
4.7	Determinazione dei conguagli.....	10
4.8	Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie	11
4.9	Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione.....	11
4.10	Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19	11
4.12	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19	12
4.13	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie.....	13
4.14	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	13
4.15	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	13
5	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore	13
5.1	Verifica eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore	13
5.2	Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020	13
6	Verifiche finali.....	14
6.1	Verifica riclassificazione costi fissi e variabili	14
6.2	Evidenza dei criteri di semplificazione adottati	14
6.3	Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti	14
6.4	Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.....	14
6.6	Prezzi finali	15
8	Esito attività di validazione.....	18

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF Anno 2020 comprende la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018. L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2020:

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di Verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestore mediante template strutturati; A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita. A5-Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017; B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti), ove previsti; B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; B7-Determinazione dei conguagli; B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19; B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19; B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente; B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; B14-Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)	C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; C2-Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo confronto con costi storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; C3-Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2020 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo confronto con benefici storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il bilancio totale); D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; D4-Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19.

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2020

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di **SAN FELICE DEL BENACO** ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti a Garda Uno Spa; il Bacino di Affidamento è rappresentato dall'intero territorio del Comune. L'affidamento è avvenuto nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che recepisce le Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE con la formula dell' "in house providing", con Atto n. 10080 del 17/12/2013 rogato dal Segretario Comunale dott. Iapicca.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda alla relazione del PEF 2020 predisposta dal gestore. In sintesi sono erogati tutti i servizi di raccolta rifiuti con modalità porta a porta, servizi di raccolta a chiamata, gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento e pulizia, servizi vari, trattamento e recupero dei rifiuti urbani; gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze; gestione generale.

Sul territorio del Comune non è svolta né dal Gestore Garda Uno né dal Comune la "micro raccolta" dell'amianto da utenze domestiche; i Costi di eventuali raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dall'Ente Locale e attribuiti alla Fiscalità Generale e non direttamente al PEF (TARI).

Garda Uno è Società a totale Capitale Pubblico e partecipata da Enti Locali (Comuni, Provincia, Comunità Montana), iscritta all'Anagrafica ARERA con numero 1711 per i Servizi regolati di Produzione Energia Elettrica e Servizio Integrato dei Rifiuti.

La società, per il 2018 e al momento attuale, è affidatario diretto "in house providing" del Servizio in 24 Comuni-

In tutti i Comuni viene gestita l'attività di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti; in 18 Comuni è gestita anche l'attività di Spazzamento Strade; non è gestita direttamente con Impianti propri l'attività di Trattamento dei Rifiuti ma va comunque precisato che i Rifiuti raccolti sono avviati ad impianti di Smaltimento e/o Recupero e che i rapporti con gli Smaltitori / Recuperatori sono tenuti direttamente da Garda Uno.

In tutti i Comuni è applicata la TARI Tributo e l'attività di Rapporti con l'Utenza (incluse le attività di Calcolo, predisposizione dei documenti di riscossione, riscossione, accertamento) è gestita in proprio dai Comuni.

2.2 Informazioni rilevanti sul Gestore – Garda Uno Spa

In coerenza a quanto dichiarato dal Gestore, essa dichiara che: *"alla data attuale lo stato giuridico – patrimoniale del Gestore è quello di Società Operativa, non soggetta a qualsivoglia procedura fallimentare, concorsuale, liquidatoria o simili"*.

Sul Servizio Integrato dei Rifiuti, sussiste una sentenza passata in giudicato che riguarda l'affidamento diretto "in house providing" da parte del Comune di Calcinato con contestuale acquisto di Azioni nel 0,10% del Capitale Sociale (partecipazione c.d. "ultramminoritaria"). Il TAR Brescia ha respinto il Ricorso di impugnativa della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Calcinato proposto da Aprica SpA, avallando in toto quanto in essa contenuto. Si veda in proposito TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780 (*"sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo da parte di soci ultraminoritari"*).

2.3 Attività in capo al Comune

Tutte le attività e i costi sono gestiti da Garda Uno Spa, con la sola esclusione di alcuni costi operativi in campo al Comune oltre a gestione dei rapporti con l'utenza (CARC), servizi generali (CGG) e gestione dei crediti (in particolare FCDE).

2.4 Riferimento ETC

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif (come modificato dall'allegato 1 alla Determina 2/2020)
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Nella Regione Lombardia, diversamente a quanto accade in altre Regioni, l'organizzazione del Servizio è demandata a ciascun Ente Locale e non ad una Autorità d'Ambito Territoriale (sovracomunale), cosicché i bacini di affidamento coincidono con i singoli Comuni affidanti. Tale situazione, in presenza di una gestione organizzata in forma sovra-territoriale tramite Garda Uno Spa, si riflette in rilevanti difficoltà pratiche a una analitica rappresentazione dei dati per singolo bacino di affidamento, a cui si ritiene peraltro di poter efficacemente supplire tramite la metodologia di ripartizione illustrata al termine del precedente punto 2.1. Il Comune di **SAN FELICE DEL BENACO**, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF attraverso incarico a COSEA Consorzio, specializzata sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore; successivamente provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista.

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

3.1 Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento

Per quanto attiene al Gestore Garda Uno, i dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al "Gestore", provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è interconnessa al sistema contabile. Dal punto di vista metodologico e procedurale, il Gestore possiede già una contabilità rispondente ai criteri del TIUC per l'Unbundling Contabile (come da Delibera 137/2016 e relativo allegato A per gli ambiti dei Servizi Regolati di Produzione di Energia Elettrica e di Distribuzione, Misura e Vendita di Altri Gas a mezzo Reti Canalizzate) e ha provveduto a separare i Costi degli anni 2017 (utilizzabili per il calcolo dei Conguagli) e 2018 (utilizzabili per il calcolo del PEF 2020) e afferenti alle Aree già Regolate dell'Energia Elettrica e del Gas da quelli dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise e, in ultimo, da quelli per le Altre Attività tra le quali figura ora anche l'Attività del Servizi Integrato dei Rifiuti.

Si è provveduto agevolmente ad isolare dalle altre Attività “non regolate” quella del Settore Rifiuti, poiché già nelle fasi di contabilizzazione, ogni singola operazione contabile afferente direttamente a questa Attività, era stata “marcata” con uno specifico indicatore univoco.

I Costi dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise sono stati attribuiti al Servizio Integrato dei Rifiuti attraverso i driver previsti dalla Delibera 137/2016 – Allegato A, ovvero:

Servizio Comune (si indicano i S.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Approvvigionamento e Acquisti: numero ordini registrati per ciascuna Attività;
- Servizi Immobiliari e Facility Management: numero addetti assegnati a ciascuna Attività;
- Servizi Informatici: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi di Telecomunicazione: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi Amministrativi e Finanziari: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Organi Legali e Societari, alta direzione e staff centrali: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Servizi del personale e delle risorse umane: numero addetti assegnati a ciascuna Attività.

Funzione Operativa Condivisa (si indicano le F.O.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo e ricerca perdite: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività
- Funzione Operativa Condivisa tecnica di manutenzione e servizi tecnici: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività.

In funzione della natura dei Costi sostenuti (e dei c.d. “Altri Ricavi”), si è provveduto a:

- effettuare una approfondita analisi della loro natura al fine di identificare le c.d. “poste rettificative” di cui all’art. 1 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif per escludere tutti i Costi sostenuti di cui all’art. 6 ma non ammessi (a mero titolo di esempio illustrativo ma non esaustivo: ammortamenti, assicurazioni non obbligatorie, liberalità, oneri straordinari e finanziari, costi di rappresentanza, ecc.).
- riclassificarli in funzione della loro natura secondo la tassonomia di cui alle componenti di Costo (variabile e fisso) secondo quanto previsto nell’art. 2 comma 2.2 e 2.3.

Si sono identificate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate per il Servizio Integrato dei Rifiuti e per ogni singola immobilizzazione si è provveduto al calcolo del loro valore Regolatorio e del relativo ammortamento Regolatorio secondo i dettami di cui al “*Titolo IV – Costo d’uso del Capitale*” dell’allegato A.

In ordine all’attribuzione dei costi ai singoli Comuni, il gestore ha adottato i seguenti criteri:

- Garda Uno, in conformità alla propria natura di società in house pluricomunale, soggetta al controllo analogo congiunto dei propri soci, svolge il Servizio nei 24 Comuni, integrando funzionalmente e operativamente le risorse dedicate alla produzione del servizio stesso in modo da massimizzarne l’efficienza e l’impiego;
- In particolare, nei comuni a vocazione turistica è richiesto un maggior impiego dei fattori produttivi nei mesi estivi, mentre il contrario avviene negli altri comuni, verificandosi così un

dinamico movimento di risorse interno all'intero perimetro di operatività della Società gestionale, che rileva i costi in maniera unitaria per l'intero territorio servito;

- diverse sono ovviamente le entità, le frequenze e le tipologie di servizi richiesti dai singoli Comuni, in relazione alle specifiche realtà territoriali, demografiche e socioeconomiche e ai livelli prescelti dalle singole amministrazioni, che si presentano assai variegata per numerosità della popolazione, vocazione turistica, collocazione in zone pianeggianti o di montagna, tipologia e numero di attività economiche presenti; le condizioni di affidamento e i prezzi di riferimento dei servizi, che sono soggetti alla verifica congiunta dei soci, sono comunque omogenei;

In sintesi i costi oggettivamente attribuibili a ciascun Comune sono proporzionali all'entità dei corrispettivi stabiliti nei singoli atti di affidamento. Tale criterio è reso trasparente, univoco, oggettivo e verificabile da parte dei singoli Comuni al fine di distribuire i costi rilevati dalla Società tra le varie realtà territoriali gestite. L'analisi sul bilancio chiuso al 31/12/2018 evidenzia per il "Settore Rifiuti" le seguenti macro-voci contabili e tecniche:

- nel 2018 il fatturato si è incrementato passando da Euro 22.001.000 del 2017 a Euro 23.699.000 del 2018 (+ 7,71 % per effetto della variazione del perimetro dei Comuni serviti);
- nel 2018 gli investimenti ammontano a 1.184.000 € utilizzati principalmente per le manutenzioni straordinarie dei Centri di Raccolta (isole ecologiche) e per l'ammmodernamento della flotta aziendale con particolare riferimento all'acquisto di nuovi automezzi ed attrezzature più performanti, meno inquinanti e dotate di sistemi tecnologici in grado di rendere più agevoli le raccolte da parte degli operatori soprattutto al fine di ridurre e prevenire infortuni sui luoghi di lavoro;
- Rifiuti gestiti nei comuni 90.075.497 kg (+ 13 % rispetto all'anno 2017 per effetto della variazione del perimetro dei Comuni serviti);
- Raccolta differenziata del bacino 75 % In base a nuovo metodo DGR 6511/2017;
- Per la movimentazione e gestione dei rifiuti Garda Uno opera con una flotta di 140 unità comprendenti: 51 mini-compattatori; 32 automezzi con vasca; 7 autocompattatori; 17 spazzatrici; 9 autocarri scarrabili (+ 3 rimorchi); 12 furgoni/autovetture; 1 lavacassonetti; 2 battelli spazzini; 5 tricicli fotovoltaici;
- Addetti: nel settore sono stati impiegati 117 dipendenti distribuiti su 4 centri operativi.

La quota parte dei costi del gestore da attribuire al Comune, inflazionati in coerenza alle indicazioni del MTR 443 ARERA, per le diverse tipologie di costo variabili e fisse sono puntualmente definiti nei prospetti allegati (template di riferimento ARERA). I valori AR e ARConai sono quelli complessivi di pertinenza del Comune a cui sono stati successivamente applicati gli sharing definiti.

Relativamente all'IVA essa è stata ricalcolata dal gestore nel 10% per i costi rettificati connessi al CRT e CRD per i costi variabili e nel 10% per i costi rettificati connessi al CSL, CC e CK per i costi variabili. Il conguaglio (parte fissa e variabile) è già IVATO per corretta applicazione degli algoritmi. Relativamente ai costi in capo al Comune essi sono riportati al netto di IVA. Il metodo richiede di evidenziare l'IVA a parte e di inserirla nelle specifiche voci tra i costi variabili e fissi. Tutti i Comuni gestiti da Garda Uno applicano la TARI Tributo e pertanto l'Imposta sul Valore Aggiunto è a tutti gli effetti un Costo sul quale l'Ente non può in alcun modo incidere.

Le attività di verifica e coerenza, oggetto di un video-confronto con il Gestore in data 5 e 26 agosto 2020, hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste contabile afferenti alle fonti contabili obbligatorie per gli anni 2018 del Gestore. Nello specifico si evidenzia quanto segue:

- È stata verificata la quadratura di bilancio contabile (correttamente riportata dal gestore anche in forma schematica all'interno della relazione – rif. Paragrafo 3.2.1);
- Le voci di costo operativo addebitate al Comune (voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC) sono coerenti e giustificate;
- Le voci di costo generale addebitate al Comune (voci CGG, COal) sono coerenti e giustificate;
- Le voci relative ai benefici CONAI e Mercato (voci - AR – AR Conai) sono coerenti e giustificate;
- Le voci relative ad “Ammortamenti, Remunerazione immobilizzazioni e immobilizzazioni in corso”, sono state verificate puntualmente.

Per il Comune è stata valutata la coerenza delle fonti contabili obbligatorie dichiarate nel PEF2020 e verificata la presenza della dichiarazione di veridicità. Va evidenziata la costante attività di supporto ai Comuni per la corretta applicazione del metodo fornita dal Garda Uno a partire dall'ottobre 2019.

3.2 Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati

E' stato richiesto e verificato il PEF approvato relativo all'anno 2018 e 2019. I suddetti PEF sono già stati riclassificati da Garda Uno per la voce MIUR e degli altri costi relativi alla gestione extra-caratteristica (recupero evasione-elusione), ecc.

3.3 Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi

Il documento è disponibile. Vedi allegato al presente documento.

4 Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2020 del Comune è coerente con la disciplina ARERA contenuta nei seguenti provvedimenti:

Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti del 31.10.2019	Del_443/2019/R/Rif	Obblighi per Redazione del Piano Finanziario 2020 e 2021
2	Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente del 03.03.2020	Del_57/2020/R/Rif	Contiene informazioni procedurali con nuove definizioni su prestatori d'opera, ruolo ETC, ecc.
3	Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari	Det 02/DRif/2020	Approfondimenti su punti specifici del metodo

Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19.

4.2 Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda)

Non sono presenti variazioni dei ruoli gestionali dal 2017 in poi; non si rientra pertanto nelle casistiche di semplificazione contenute nella Delibera 443/19 e Determinazione 02/20.

4.3 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

Non sono presenti servizi extra-perimetro al PEF2020.

4.4 Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative

Nel corso dell'attività di validazione è stato approfondito con Garda Uno Spa il tema delle poste rettificative, come determinate nella Delibera 443/19. Tali costi, di ridotta entità, non sono comunque a carico del Comune in oggetto e degli altri Comuni soggetti a regolazione ARERA.

4.5 Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA nel nuovo MTR. Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Per il Comune di **SAN FELICE DEL BENACO**, non sono stati previsti ampliamenti del Perimetro Gestionale (PG) né della Qualità del Servizio (QL). Pertanto i relativi due coefficienti variabili e appartenenti al coefficiente di cui all'art. 4 comma 3 del MTR non sono stati valorizzati.

4.6 Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, il Comune ha considerato un valore pari a 0,30. Il valore di omega, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2. Per questo motivo il valore scelto è stato determinato sulla base del loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un valore di omega pari a 0,10.

4.7 Determinazione dei conguagli

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di "gradualità" (rif. Art. 16) che consente, all'interno della tariffa anno 2020, di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio relativo all'anno 2018 (primo anno di regolazione ARERA) e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente".

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell'anno 2018, il metodo prevede l'azione di un coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$. Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno 2020, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente $CU_{eff\ 2018}$. In caso di gestione sovra-remunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno "restituire" una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro $CU_{eff\ 2018}$.

Il coefficiente γ è il risultato della somma di tre componenti $\gamma = \gamma1 + \gamma2 + \gamma3$ così definiti:

- $\gamma1$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma2$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma3$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Garda Uno ha proposto, come sotto evidenziato, all'Ente Locale che è anche Ente Territorialmente Competente (ETC) l'utilizzo di coefficienti che possano garantire una gradualità a basso impatto nei confronti dell'Utenza sia per il 2018 che per il 2019 (impatto su PEF2021).

Il conguaglio è correttamente definito nel template ARERA.

Il posizionamento economico rispetto ai costi medi di settore è confermato dal confronto tra i costi del Comune e quelli desumibili dai Costi Standard.

Alla data attuale non è presente una Carta del Servizio né per singolo Comune servito, né generale Societaria. Per quanto riguarda la Qualità Contrattuale, si segnala che la gestione dei Reclami e Segnalazioni da parte dell'Utenza (nel caso specifico: cittadinanza) è attuata per il tramite di un sistema avanzato di Ticketing attivato e gestito da Garda Uno, che consente all'Utente di accedere ad una specifica pagina web e di inoltrare una segnalazione circostanziata, eventualmente corredata da immagini o altri documenti ritenuti rilevanti. Alla segnalazione viene assegnato un codice univoco identificativo che sarà utilizzato dal sistema informativo per tracciare le attività legate alla ricerca di informazioni (anche dai fornitori esterni dei servizi, se necessario) e le risposte date all'Utente. Pertanto, non è fatto uso di modulistica scaricabile ma di sistemi più sofisticati di tracciatura (anche) delle informazioni e delle risposte.

4.8 Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie

È stata correttamente effettuata in coerenza all'MTR 443-19.

4.9 Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione

Il metodo dà la possibilità di inserire i costi di ARERA competenza 2018 (anche se saldati nel 2019) in coerenza alla determina 2-20 di ARERA. Tale valore è inserito tra i COal.

4.10 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19

La riclassificazione dei costi fissi e variabili è stata effettuata in coerenza al metodo.

4.12 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19

Le scelte dei coefficienti (QLa), (PGa) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESSIONE DI VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

• Fonte: Art. 4.4 MTR 442-2019

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, è competenza del **Comune di SAN FELICE DEL BENACO** determinare i coefficienti nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa),
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa).

Per l'anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale senza modifiche sostanziali dal punto di vista economico su "qualità" e "perimetro". **Si rientra pertanto nella Schema I dell'art. 4.4.**


Nel **Comune di SAN FELICE DEL BENACO** non sono previste, nel corso del 2020, variazioni del Perimetro Gestionale e/o della Qualità del Servizio. Pertanto il coefficiente "p" non subisce gli incrementi di cui alle componenti PG (sino al +3,00%) e QL (sino al + 2,00%) ex art. 4 comma 3 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019/R/rif (MTR).

I valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono pertanto i seguenti (il rho assume da metodo un valore oscillante, in funzione dei casi, tra 1,20% e 6,60%):

$$\begin{aligned} rpi_a &= 1,7\% \\ Xa &= 0,10\% \\ QLa &= 0,0\% \\ PGa &= 0,0\% \end{aligned}$$

$$\text{Rho complessivo} = 1,6\%$$

Ne discende che le entrate tariffarie per il 2020 non possono eccedere l'1,6% sul PEF2019

	<p style="text-align: center;">Oggetto: VALIDAZIONE PEF 2020 ARERA RIFIUTI Ai sensi dell'Art. 19 dell'MTR 443/2019/R/rif ARERA</p>	<p style="text-align: right;">Rev_ 15/09/2020 Pagina 13</p>
---	---	---

4.13 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste in dettaglio al comma 4.5 del metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. **Nel caso in esame è previsto il superamento del limite entrate tariffarie. Vedi istanza correttamente formulata da parte del Gestore**

4.14 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA allegato alla Delibera MTR 443/2019/R/Rif.

4.15 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2020 da parte del Consiglio Comunale di SAN FELICE DEL BENACO.

5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

5.1 Verifica eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore

Il gestore non ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria del Comune. Inoltre il servizio viene effettuato in coerenza a regolare affidamento ai sensi di legge.

5.2 Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020

I costi di competenza per l'anno 2020 sono stati confrontati con i costi storici (anno 2018) determinati e rivalutati in coerenza con l'applicazione del MTR. Garda Uno ha evidenziato nella relazione che i Contratti sottoscritti per l'anno 2020 per questa tipologia di Costo, esogeno rispetto alle attività del gestore, vedono un elevato incremento del Corrispettivo per Tonnellata conferita che, se non immediatamente esposto nel PEF per l'anno 2020, potrebbe causare un potenziale squilibrio economico – finanziario del Gestore stesso a parità di quantità conferite nel 2018.

6 Verifiche finali

6.1 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, il PEF 2020 deve rispettare per il totale dei costi variabili la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

In sede di verifica è stato verificato il totale delle entrate tariffaria variabili 2019, quindi TVa-1 (riferimento PEF – Anno 2019). Il rapporto tra TVa e TVa-1 rientra nei limiti sopra descritti, pertanto le entrate tariffarie 2020 variabili sono state correttamente determinate.

6.2 Evidenza dei criteri di semplificazione adottati

Non sono previsti criteri di semplificazione adottati previsti da ARERA.

6.3 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Tutta la documentazione è completa.

6.4 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

6.6 Prezzi finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2020 e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contratti dal Comune il Gestore. Tale valore rientra nel limite di crescita delle entrate tariffarie. I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”. Il quadro finale approvato è il seguente:

Costi Variabili	Input dati Ciclo Integrato RU	Ambito tariffario/Comune di San Felice		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	34.276	-	34.276
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	60.053	-	60.053
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	85.827	-	85.827
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	152.031	16.595	168.626
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	13.565	-	13.565
Fattore di Sharing – b	E	0,3	0,3	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	4.069	-	4.069
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	49.615	-	49.615
Fattore di Sharing – b(1+w)	E	0,33	0,33	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)AR _{CONAI}	E	16.373	-	16.373
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	-	5.555	117.600
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,55	0,55	-
Rateizzazione r	E	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	C	-	764	16.934
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	31.174	3.651	34.825
TOT	C	311.322	115.762	500.084

Costi Fissi				
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	28.514	-	28.514
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-	70.433	70.433
Costi generali di gestione – CGG	G	356.867	8.899	365.766
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-	-	-
Altri costi – COal	G	626	-	626
Costi comuni – CC	C	357.493	79.332	436.825
Ammortamenti – Amm	G	29.064	-	29.064
Accantonamenti – Acc	G	-	71.320	71.320
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	51.320	51.320
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	20.000	20.000
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	22.748	-	22.748
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{Rc}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale – CK	C	51.812	71.320	123.131
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	41.719	83.200	124.919
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,55	0,55	-
Rateizzazione r	E	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	5.736	11.440	17.176
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	43.782	2.660	46.442
TOT	C	482.337	154.733	652.084
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
TOT – TOT – TOT	C	811.322	115.762	999.084

Il totale dei costi efficienti è pari a complessivi 999.084 euro. Per effetto dell'applicazione del tetto alle entrate tariffarie il valore massimo “cappato” è ridefinito in 945.277.620 euro (vedi sotto dettaglio, con incremento del 1,6%).

Verifica del limite di crescita			
rpi ₀	MTR		1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₀	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QI ₀	E		0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₀	E		0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo		0,00%
C			
C			
ΣTVa-1		788.322	185.762
ΣTFa-1			
			456.255
			474.136
		879.590	50.801
			930.391
C			
C			
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		945.277
delta (ΣTa-ΣTmax)	C		28.806

A seguito di istanza il PEF Finale 2020 è successivamente ridefinito come segue, con previsione finale pari a 969.631 euro:

ISTANZA PER MAGGIORI COSTI ESOGENI SMALTIMENTO (IN TARIFFA VARIABILE)			
Incremento Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G		2.464
Incremento Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G		19.676
Incremento Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G		2.214
		TOTALE ISTANZA	24.354
C			
ΣTmax applicabile per l'anno 2020			969.631
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (incluse le tasse)	(proporzionali al massimo ammissibile)		336.826
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	(proporzionali al massimo ammissibile)		632.805
		TOTALE	969.631
C			
rapporto ΣTV ₀ / ΣTV _{0,1}			456.255
			0,74
TARIFFA APPLICABILE (con eventuale riequilibrio ΣTF₀)			
Riclassificazione dei Costi fissi e variabili per il rispetto della condizione art. 3 MTR			
classifica ΣTV ₀ (inclusa l'istanza)	(proporzionali al massimo ammissibile)		365.004
classifica ΣTF ₀	(proporzionali al massimo ammissibile)		604.628
		TOTALE	969.631

Proiettando i dati disponibili del 2020 al 31/12/2020, Garda Uno stima che si possano registrare, per l'intera gestione dei bacini di affidamento eserciti, minori Costi di Smaltimento e Trattamento e che in quota parte siano attribuibili alla Gestione del Comune. Pertanto, lo "scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV" dal Gestore per il **Comune di SAN FELICE DEL BENACO** è definito in € 25.000,00 (IVA inclusa).

Il PEF non contiene le altre voci di costo specifiche e facoltative connesse alle Delibere 158 e 238 di ARERA (costi opzionali Covid-19):

- Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COS
- Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - "fino all'approvazione da parte dell'Autorità" anche a seguito dell'istanza specifica che il Comune farà per l'aumento del limite delle entrate tariffarie.

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia quanto riportato ai commi 2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2020/R/RIF del 03.03.2020

Omissis

2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli

Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

8 Esito attività di validazione

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera 443/2019/R/rif del 31 Ottobre 2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Articolo 19 dell'Allegato alla citata delibera. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità successivamente al 31 Ottobre aventi ad oggetto il metodo tariffario rifiuti. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo tariffario rifiuti allegato alla Delibera 443/2019/r/RIF.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Il bilancio d'esercizio è stato sottoposto a revisione contabile, effettuata dalla società di revisione Fidital Revisione srl. L'attività, svolta in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR, si è svolta regolarmente alla presenza del Gestore Garda Uno (i documenti predisposti sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 443/2019/R/rif ed in particolare all'Articolo 18.2 del MTR.). Nello specifico è stata verificata:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente società con la presente relazione rilascia una validazione del valore di € 969.631 euro (valore PEF anno 2020, IVA compresa) con incremento del 4,21% sul PEF2019. L'istanza di superamento del tetto riporta puntualmente tutte le poste economiche riepilogative ante e post istanza sia lato Comune che Garda 1.

	Gestore	Ente Locale	Totale
$\Sigma Ta (\Sigma TVa + \Sigma TFa)$	788.322	185.762	974.084
(1+p)			+ 1,60%
$\Sigma Ta-1$	879.590	50.801	930.391
$\Sigma Tmax$	788.322	156.955	945.277
Costi Istanza (CTS _e e CTR _e)	24.354	0	24.354
$\Sigma Tmax new$	812.676	156.955	969.631
Valore di p applicato			+ 4,21%


 Il Responsabile Tecnico Aziendale
 di CO.SE.A.
 (Mauro Sanzani)

Allegati - Dichiarazione di veridicità dei dati

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ**DELIBERAZIONI DELL' AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF**IL SOTTOSCRITTO **MARIO BOCCHIO**NATO/A A **BEDIZZOLE (BS)**IL **15/08/1955**RESIDENTE IN **BEDIZZOLE (BS)**VIA **SIGNORINA 19**IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **GARDA UNO SPA**AVENTE SEDE LEGALE IN **PADENGHE SUL GARDA (BS) VIA ITALO BARBIERI 20**CODICE FISCALE **87007530170** PARTITA IVA **00726790983**TELEFAX **030 9995420** TELEFONO **030 9995401**INDIRIZZO E-MAIL **PROTOCOLLO@PEC.GARDAUNO.IT**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 17/04/2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA **27/05/2020**

IN FEDE

MARIO BOCCHIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e smi. L'originale elettronico è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa.

Dichiarazione di Veridicità Garda Uno

ff

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato.....5.....alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 29/9/2020

Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

ff

IL SINDACO
(Simone Zuin)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO ZUIN SIMONE

NATO/A DOLO

IL 29/05/1970

RESIDENTE IN SAN FELICE DEL BENACO

VIA DELLA MOIA 15

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

AVENTE SEDE LEGALE IN SAN FELICE DEL BENACO VIA XX SETTEMBRE 11

CODICE FISCALE 00843000175 PARTITA IVA 00581440989

TELEFAX 0365 558623 TELEFONO 0365 558611

INDIRIZZO E-MAIL TRIBUTI@COMUNE.SANFELICEDEL BENACO.BS.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 17/09/2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 17/09/2020

IL SINDACO
(Simone Zuin)




Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - cap. 25010
Centralino Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

IL SINDACO
(Simone Zuin)
31 del 29/9/2002

CENTRO STORICO SAN FELICE

Allegato 6a della deliberazione di C.C. n. del 29/9/2002






Comune di San Felice del Benaco
Città di San Felice del Benaco
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

IL SINDACO
(Simone Zuin)

Allegato 6b della deliberazione di C.C. n. del 29/9/2020

CENTRO STORICO PORTESE





Comune di San Felice del Benaco

Comune di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623


Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

IL SINDACO

(Simone Zuin)
del 29/3/20

CENTRO STORICO CISANO

Allegato 6c della deliberazione di C.C. n. del 29/3/20





PS Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Allegato 7 alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 31 del 29/9/2020

IL SINDACO

(Simone Zuin)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

QUOTA FISSA

descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KA
100 UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	1	77923,43694	753,8278689	0,84
99 UTENZA DOMESTICA CON B&B - 1 COMPONENTE	1	940,147541	4,598360656	0,84
100 UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	2	84907,36033	744,068306	0,98
99 UTENZA DOMESTICA CON B&B - 2 COMPONENTI	2	367,852459	1,401639344	0,98
100 UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	3	57956,12055	495,9262295	1,08
99 UTENZA DOMESTICA CON B&B - 3 COMPONENTI	3	847	2	1,08
100 UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	4	44150,22639	347,0765027	1,16
99 UTENZA DOMESTICA CON B&B - 4 COMPONENTI	4	169	1	1,16
100 UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	5	16424,99776	126,8169399	1,24
99 UTENZA DOMESTICA CON B&B - 5 COMPONENTI	5	0	0	1,24
100 UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	40862,24399	208,510929	1,3
99 UTENZA DOMESTICA CON B&B - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	0	0	1,3

QUOTA VARIABILE

codice	descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KB min	coeff. KB max	coeff. KB applicato
100	UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	1	77923,43694	753,8278689	0,6	1,0	0,8
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 1 COMPONENTE	1	940,147541	4,598360656			1,0
100	UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	2	84907,36033	744,068306	1,4	1,8	1,6
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 2 COMPONENTI	2	367,852459	1,401639344			1,8
100	UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	3	57956,12055	495,9262295	1,8	2,3	2,0
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 3 COMPONENTI	3	847	2			2,3
100	UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	4	44150,22639	347,0765027	2,2	3,0	2,6
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 4 COMPONENTI	4	169	1			3,0
100	UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	5	16424,99776	126,8169399	2,9	3,6	3,2
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 5 COMPONENTI	5	0	0			3,6
100	UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	40862,24399	208,510929	3,4	4,1	3,7
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	0	0			4,1

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
100	UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	0,757648	29,247437
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 1 COMPONENTE	0,757648	36,559296
100	UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	0,883923	58,494874
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 2 COMPONENTI	0,883923	65,806733
100	UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	0,974119	73,118592
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 3 COMPONENTI	0,974119	84,086381
100	UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	1,046276	95,05417
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 4 COMPONENTI	1,046276	109,677888
100	UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	1,118433	116,989747
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 5 COMPONENTI	1,118433	131,613466
100	UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	1,172551	135,269395
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 6 O PIÙ COMPONENTI	1,172551	149,893114

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

QUOTA FISSA

codice	descrizione categoria	superfici	num. utenze	coeff. KC min	coeff. KC max	coeff. KC applicato
101	MUSEI SCUOLE ASSOCIAZIONI	10928	13	0,32	0,51	0,42
102	CAMPEGGI DISTRIBUTORE CARBURANTE	133626,3989	15,07923497	0,67	0,80	0,74
103	STABILIMENTI BALNEARI	409	1	0,38	0,63	0,51
104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	18608,37743	40,07923497	0,30	0,43	0,37
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	25166,22	12	1,07	1,33	1,2
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4638,6	20	0,80	0,91	0,86
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0	0	0,95	1,00	0,98
108	UFFICI E AGENZIE	5561,41929	55,07923497	1,00	1,13	1,07
109	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	305	1	0,55	0,58	0,57
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA CARTOLERIA	171	3	0,87	1,11	0,99
111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	701	6	1,07	1,52	1,3
112	ATT ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME IDRAULICO)	2919,1	26	0,72	1,04	0,88
113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	898,0971585	4,079234973	0,92	1,16	1,04
114	ATT INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1000	1	0,43	0,91	0,67
115	ATT ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	14116,98	29	0,55	1,09	0,82
116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE	4168,95	29	4,84	7,42	4,84
117	BAR CAFFE' PASTICCERIE	1121,49	11	3,64	6,28	3,64
118	SUPERMERCATO PANE E PASTA MACELLERIA	548	4	1,76	2,38	2,07
119	PLURILECENZE ALIMENTARI E/O MISTE	628	5	1,54	2,61	2,08
120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE	91	2	6,06	10,44	8,25
121	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0	0	1,04	1,64	1,34

QUOTA VARIABILE

codice	descrizione categoria	superfici	num. utenze	coeff. Kd min	coeff. KD max	coeff. KD applicato
101	MUSEI SCUOLE ASSOCIAZIONI	10928	13	2,60	4,20	3,09
102	CAMPEGGI DISTRIBUTORE CARBURANTE	133626,3989	15,07923497	5,51	6,55	5,51
103	STABILIMENTI BALNEARI	409	1	3,11	5,20	3,78
104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	18608,37743	40,07923497	2,50	3,55	2,75
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	25166,22	12	8,79	10,93	8,97
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4638,6	20	6,55	7,49	6,55
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0	0	7,82	8,19	7,82
108	UFFICI E AGENZIE	5561,41929	55,07923497	8,21	9,30	8,21
109	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	305	1	4,50	4,78	4,5
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA CARTOLERIA	171	3	7,11	9,12	7,38
111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	701	6	8,80	12,45	9,67
112	ATT ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME IDRAULICO)	2919,1	26	5,90	8,50	6,55
113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	898,0971585	4,079234973	7,55	9,48	7,75
114	ATT INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1000	1	3,50	7,50	5,01
115	ATT ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	14116,98	29	4,50	8,92	6,11
116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE	4168,95	29	39,67	60,88	41,65
117	BAR CAFFE' PASTICCERIE	1121,49	11	29,82	51,47	31,31